

## TORNATA DEL 2 DICEMBRE 1863

PRESIDENZA DEL BARONE POERIO, VICE-PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** *Atti diversi. — Congedi. — Seguito della discussione del disegno di legge per l'affrancazione dei canoni enfiteutici, censi, ecc., dovuti a corpi morali — Approvazione degli articoli 3 e 4 — Emendamento del deputato Melchiorre all'articolo 5, ritirato — Approvazione dell'articolo 5 — Emendamenti dei deputati Brunetti e Ninchi all'articolo 6 — Opposizioni ad essi dei deputati Melchiorre, Cavallini e Panattoni, e rigettati. — Presentazione dal ministro delle finanze, Minghetti, del disegno di legge, emendato dal Senato, sul dazio di consumo. — Si riprende la discussione — Emendamenti dei deputati Scalini e Brunetti all'articolo 6, oppugnati dai deputati Cavallini e Minervini, e dal ministro guardasigilli Pisanelli, e rigettati — L'articolo è approvato — Emendamenti dei deputati Camerini e Torre, combattuti dal deputato Cavallini e dal ministro — Il primo è ritirato, ed il secondo rigettato — Approvazione di parecchi articoli — Proposta soppressiva del deputato Salaris dell'articolo 17, oppugnata dal deputato Cavallini, e rigettata — Voto motivato dai deputati Mordini e Crispi all'articolo 21, ritirato dopo spiegazioni del ministro — Istanze in proposito del deputato La Porta, e risposta del ministro — Articolo di aggiunta proposto dai deputati Pasini e Sanseverino — Opposizione del ministro — È ritirato — Emendamento del deputato Cordova all'articolo 22 transitorio — Osservazione del deputato Crispi, e dichiarazione del ministro — È ritirato — L'articolo è approvato. — Incidente circa la ripresa del disegno di legge sul credito fondiario — Istanza del ministro per l'agricoltura industria e commercio Manna e opposizioni del deputato Crispi — Osservazioni dei deputati Alfieri, Broglio e Mosca — Si delibera di rinviare il progetto agli uffici.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

**MASSARI**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

**NEGROTTO**, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

9532. Ristori geometra Carlo, da Siena, d'anni 62, perito altivatore del catasto toscano, indi assistente alle costruzioni, chiede in via di equità la pensione che gli spetta per 14 anni di onorevoli servizi.

9533. Nove contabili della tesoreria provinciale di Capitanata temono nel riordinamento di quel servizio d'essere surrogati da impiegati dicasteriali in *disponibilità*; pregano perciò la Camera a voler tener conto dei loro diritti e della disastrosa condizione che loro farebbe simile disposizione.

9534. Il Consiglio comunale di Montalbano, appoggiato a gravi ragioni, esprime il voto che la traversa a ruote da costruirsi da Randazzo a Milazzo venga a toccare i comuni di Roccella, Montalbano, Basicò e Furnari.

9535. Tioli Giovanni Battista di Modena, impiegato sotto il passato Governo, chiede il condono di pochi mesi onde egli possa avere una pensione maggiore dell'attuale, evidentemente insufficiente per sostenere la numerosa sua famiglia.

9536. I presidenti delle Commissioni amministrative delle opere pie di Reggio (Emilia) sottopongono alcune osservazioni sul progetto di legge relativo all'*affrancamento dei canoni enfiteutici, livelli, ecc.*, pregando la Camera a volerle prendere in considerazione.

### ATTI DIVERSI.

**BODDI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**BODDI.** Prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza la petizione 9532, colla quale l'ingegnere Carlo Ristori, già addetto all'ispezione d'acque e strade di Firenze, reclama la pensione accordata a'suoi colleghi, a lui denegata.

(È dichiarata d'urgenza).

**PRESIDENTE.** L'onorevole Baldacchini ha facoltà di parlare.

**BALDACCHINI.** Alcuni considerevoli possidenti dell'agro Aversano hanno mosso querela sull'abuso che fanno i comuni, specialmente rurali, nel valersi della facoltà stata loro dalla legge accordata d'imporre sulla proprietà fondiaria.

Siccome questa petizione tocca interessi economici

di grave importanza, e si reclamano riforme legislative, io credo che la Camera non possa negare ai petenti di porre in ciò la sua attenzione.

Io dunque chiedo che questa petizione, la quale è segnata col numero 9529, venga dichiarata di urgenza.

(È dichiarata d'urgenza).

**PRESIDENTE.** L'onorevole Cadolini ha facoltà di parlare.

**CADOLINI.** Il signor Piva Angelo ha presentato una petizione alla Camera per ottenere il pagamento di alcune prestazioni fatte nel 1848 all'esercito piemontese.

In casi consimili il Governo ha riconosciuto il diritto al rimborso; nel caso attuale lo rifiuta perchè il petente in luogo di aver presentato dei buoni parziali ha presentato solamente dei buoni complessivi.

Questo motivo pare al petente insufficiente, e lo è pure a mio avviso, a dare al Governo il diritto di rifiutare ciò che compete ad un cittadino. Perciò domando che sia dichiarata d'urgenza questa petizione, la quale porta il numero 9527.

(È decretata l'urgenza).

**PRESIDENTE.** L'onorevole Scalini ha la parola.

**SCALINI.** Prego la Camera che voglia dichiarare d'urgenza la petizione numero 9528 colla quale alcuni impiegati d'ordine dell'ufficio ipotecario di Como espongono credere essi di esser lesi ne' loro diritti dai provvedimenti dati dal Governo per la riorganizzazione degli uffici ipotecari, e si dirigono alla Camera perchè sia migliorata la loro condizione.

(È decretata l'urgenza).

**PRESIDENTE.** Hanno fatto i seguenti omaggi alla Camera:

De Rossi avvocato Vincenzo, da Livorno — di un opuscolo intitolato: *Della riforma legislativa sul matrimonio nel regno d'Italia*, copie 20;

Anonimo — di un opuscolo intitolato: *Origine del matrimonio ecclesiastico*, copie 1;

L'ingegnere Antonio Valentini, da Milano — di una memoria sul progetto di legge pel conguaglio del contributo prediale; sua origine, sue fasi, suoi effetti, il tutto considerato nei soli rapporti fra il Piemonte, Liguria e Lombardia, copie 125;

Il ragioniere Angelo Ferlini — di una memoria *sulla necessità d'affrancare le proprietà fondiari in Italia dai debiti ipotecari e di sovvenire l'agricoltura con capitali a buon mercato ed a lunghe scadenze*.

Il deputato Assanti dovendosi recare in Napoli per affari di famiglia chiede un congedo di giorni dieci.

(È accordato).

Il deputato Broglio ha la parola.

**BROGLIO.** Ho avuto l'onore di presentare una petizione segnata col numero 2501, sottoscritta dai professori dell'Università di Pavia, per regolarizzare una questione rispetto alla quale il ministro d'istruzione pubblica ha deposto un progetto di legge.

Non domando neppure l'urgenza della petizione, in quanto che desidero che sia trasmessa, come è praticato, alla Commissione incaricata dello studio del progetto di legge.

**PRESIDENTE.** La trasmissione essendo di diritto, avrà luogo immediatamente.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER L'AFFRANCAMENTO DEI CANONI ENFITEUTICI, LIVELLI, ECC., DOVUTI A CORPI MORALI.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sul progetto di legge relativo all'affrancamento dei canoni enfiteutici, censi, decime ed altre prestazioni dovute ai corpi morali.

La Camera ricorderà che ieri, essendo sorta discussione intorno all'articolo terzo, fu questo rimandato alla Commissione, affinchè si occupasse di una più chiara locuzione. Prego il relatore della Commissione a voler fare il suo rapporto.

**PANATTONI.** Il relatore essendo debbo dichiarare che la Commissione si è radunata, interrogando anche le persone più competenti intorno alla maniera del calcolo su cui nasceva questione. Ed è risultato che la dizione dell'articolo, secondo le regole dell'arte, può essere ritenuta come bastantemente intelligibile senza bisogno di variazioni. Ed allora, interessando che la legge non riceva emendamenti sostanziali nel suo complesso, la Commissione si è convinta di poter ritenere il testo come esso sta.

**PRESIDENTE.** Giusta la dichiarazione dell'onorevole relatore della Commissione, io metterò ai voti l'articolo 3° dandone nuovamente lettura:

« Art. 3. Per l'affrancamento tanto delle enfiteusi di cui al numero 5 dell'articolo precedente, quando il tempo per cui debbano durare sia minore di 99 anni, quanto delle concessioni enfiteutiche fatte per più generazioni, l'enfiteuta od il subenfiteuta dovrà oltre la cessione della rendita sul Gran Libro uguale all'annua prestazione, cedere al direttario una rendita al 5 per 100 corrispondente alla somma che cogli interessi composti in ragione del 5 per 100 pel tempo che resti a decorrere sino al giorno della pattuita devoluzione, formi il valore attuale e reale dell'utile dominio, che si dovrebbe devolvere al direttario.

« Per l'esecuzione del presente articolo, ogni generazione, compresa quella che è attualmente investita, si considera durante anni 33.

« Le disposizioni di quest'articolo non si applicano ai casi in cui il direttario per legge, per consuetudine o per incapacità di possedere, non potesse rientrare nell'effettivo possesso del fondo affetto alla rendita. »

(La Camera approva).

Darò lettura dell'articolo 4° al quale non sono stati proposti emendamenti.

« Art. 4. I beni immobili acquistati e posseduti per

titolo di compra e vendita mediante la costituzione di annua rendita ossia con *prezzo in mano*, potranno affrancarsi dal vincolo perpetuo di questo debito e dalla riserva di dominio, mediante cessione di una rendita al 5 0/10 iscritta sul Gran Libro uguale alla rendita annua dovuta pel fondo da affrancarsi. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva).

« Art. 5. Il possesso continuato per 30 anni senza interruzione, pacifico, pubblico, non equivoco del diritto di esigere un annuo canone o altra prestazione, terrà luogo di titolo per l'effetto della presente legge. »

A quest'articolo è stato dall'onorevole Melchiorre proposto un emendamento che consiste nell'aggiunta delle parole: *salva la dimostrazione contraria in linea petitoriale*.

Il deputato Melchiorre ha facoltà di parlare per svolgere il suo emendamento.

**MELCHIORRE.** Signori, l'emendamento da me proposto a quest'articolo non ha altro scopo che di provocare schiarimenti tanto dal signor guardasigilli quanto dal signor relatore della Commissione intorno ad alcuni dubbi sorti nel mio animo rispetto alla vera ed esatta intelligenza della disposizione in esso contenuta. Pensandovi sopra ho riflettuto che nelle leggi civili imperanti nelle provincie meridionali rispetto all'enfiteusi leggansi scritte alcune norme, che forse credo consacrate nelle leggi e nei codici che reggono nelle altre contrade componenti il regno d'Italia, le quali vogliono essere ricordate e pesate prima che si passi alla votazione dell'articolo 5° di che è disamina.

In un articolo delle leggi civili vigenti nelle provincie meridionali, relativa al contratto di enfiteusi, si legge scritto che la dimostrazione dell'enfiteusi non possa esser fatta se non per mezzo di scrittura sia pubblica sia privata, da cui risulti o il titolo o il possesso, quindi io ho ragionato così: se nell'articolo 5° si statuisce che il possesso continuato per trent'anni non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco del diritto di esigere un annuo canone od altra prestazione terrà luogo di titolo per effetto della presente legge, mi è paruto che possa dedursi, che un possesso avente i designati caratteri potesse in caso di giudiziale controversia essere dal direttario o dominio utile, mancante di titolo scritto, essere invocato per dimostrare l'esistenza di una concessione enfiteutica impugnata. Egli è vero che il riscatto è meramente facoltativo per forma che l'utilista se ne possa valere, quando avvisi e creda giovevole a' suoi interessi: ma ciò non pertanto nel mio animo è sorto il dubbio che dall'articolo in esame possano, offrendosi una contestazione sulla enfiteusi contrastata, i magistrati trarre la convinzione, che il Parlamento italiano nell'approvarlo abbia mirato a stabilire il possesso di che sopra siccome capace di dimostrarne la esistenza, o che per analogia che non è vietata nelle questioni civili i magistrati stessi avvisassero essere autorizzati ad ammettere un principio di diritto contrario a quello sancito nel ricordato articolo

delle leggi civili vigenti nelle provincie meridionali, del quale, secondo il mio corto intendimento, è incontrastabile la saggezza.

Per le quali cose, a cui piacchia alla Camera prestare attenzione, amerei essere chiarito se l'onorevole guardasigilli, se l'onorevole relatore della Commissione stimino che l'intelligenza di quest'articolo ed il principio di diritto in esso consacrato menomamente alteri la regola di diritto rispetto alla dimostrazione dell'enfiteusi sancita nella legge civile imperante nelle provincie meridionali.

Nella negativa io riterrei che il mio dubbio, il mio sospetto non abbia valore di sorta e non possa reggere; ma qualora in contraria sentenza andassero l'onorevole guardasigilli e l'onorevole relatore della Commissione, e entrambi ritenessero che il possesso di cui sopra possa valere nella dimostrazione dell'enfiteusi, io allora pregherei la Camera a riflettere attentamente alle conseguenze che ne possono per avventura derivare, massime se la Camera stessa vorrà meco considerare che un equivoco, un pregiudizio, un errore, anche in buona fede, abbiano potuto indurre gli enfiteuti a pagare per anni trenta senza interruzione il canone ad un corpo morale, e che gli eredi meglio instruiti e più avveduti per non pagare il canone indebitamente pel corso di anni trenta e più soddisfatto, facciano ricorso al potere giudiziario, acciò in linea petitoriale pronunziasse la liberazione di tale obbligo, fossero respinti in tale loro giustissima pretesa, e per conseguente condannati a continuarne il pagamento, solo perchè fu sostenuta dal possesso non interrotto d'anni trenta, chi non vedrebbe di ciò l'enorme ingiustizia?

Per le cose innanzi svolte in quest'articolo non si è voluto stabilire una massima contraria al principio legislativo che richiede la scrittura o pubblica o privata per la dimostrazione del contratto enfiteutico; in tal caso io credo che il mio emendamento possa essere ritirato e per conseguenza pregherei l'onorevole relatore della Commissione di far sentire la sua voce su quest'argomento alquanto importante, e dissipare il mio dubbio, e qualora fosse delegato, mi toccherebbe la fortuna di non incomodare la Camera ad udirmi ulteriormente sul proposto emendamento; avvegnachè mi piace, ripeto, è mio vivissimo desiderio che sia votato e presto questo progetto di legge che io spero sarà per recare immensi benefizi a tutta l'Italia.

**PISANELLI, ministro di grazia e giustizia.** L'articolo 5 non intende a rovesciare nessuna disposizione di legge, e segnatamente quella a cui accennava l'onorevole Melchiorre; esso pone il principio che il possesso continuato per trent'anni, senza interruzione, pacifico, pubblico, terrà luogo di titolo; ma pone questo principio limitatamente, cioè per l'effetto della presente legge.

È dunque evidente che questo possesso non può giovare all'enfiteuta se non quando egli intende di approfittare dei vantaggi della presente legge, di redimere cioè e di affrancare il suo canone.

In questo senso io credo che l'articolo non porta pregiudizio alcuno ai principii precedentemente stabiliti sulla materia, e rende sufficientemente quell'idea a cui accennava l'onorevole deputato Melchiorre.

**MELCHIORRE.** In conseguenza delle soddisfacenti spiegazioni dell'onorevole signor ministro, ritiro il mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Essendo ritirato l'emendamento del deputato Melchiorre, metterò ai voti l'articolo 5.

Lo rileggo:

« Art. 5. Il possesso continuato per 30 anni senza interruzione, pacifico, pubblico, non equivoco del diritto di esigere un annuo canone o altra prestazione, terrà luogo di titolo per effetto della presente legge. »

(La Camera approva).

« Art. 6. La rendita da cedersi a norma degli articoli 1 e 3 sarà uguale alla prestazione annua che il demanio o lo stabilimento di manomorta sarà nell'effettivo possesso di esigere al momento dell'affrancazione.

« Nei casi nei quali la proprietà e i frutti degli alberi sieno riservati al direttario, la rendita da cedersi sarà aumentata di quanto corrisponda al reddito delle piante da stabilirsi mediante perizia.

« Le prestazioni annue quando non fossero dovute in danaro ma in generi, si potranno affrancare colla cessione di tanta rendita iscritta, quanta corrisponda alla stima pecuniaria di esse, desunta dal prezzo di un decennio secondo la mercuriale del luogo di pagamento o del mercato più vicino.

« Ove non fosse determinata in modo fisso la quantità della prestazione in natura, sarà stabilita corrispondentemente alla quantità media stata pagata nell'ultimo decennio. »

A quest'articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti.

Il primo è dell'onorevole Brunetti, il quale propone che al secondo alinea dell'articolo 6 si sostituisca il seguente:

« Questo reddito, senza ricorrere a perizie od altre prove, consisterà nella differenza della rendita imponibile catastale del fondo sul valore della prestazione liquidata. »

Il secondo è dell'onorevole Ninchi, che consiste nel proporre che si aggiungano al fine del terzo capoverso le parole: *aumentata d'un decimo*.

Un terzo è proposto dall'onorevole Scalini col quale vorrebbe che si aggiungessero al fine del terzo capoverso le parole:

« E quando il prezzo dei generi non fosse registrato nelle mercuriali, questo verrà dichiarato dalla deputazione provinciale del luogo in cui sono posti gli stabili che si vogliono affrancare o la maggior parte di essi. »

C'è poi un quarto emendamento che lo stesso onorevole Brunetti proporrebbe di aggiungere in fine dell'articolo così concepito:

« Le quantità pagate nel corso del decennio (quando

le parti non convengano) debbono risultare o da ricevuti rilasciati ai debitori o da atti pubblici depositati negli archivi comunali. »

Finalmente dopo l'articolo 6 lo stesso Brunetti propone un articolo addizionale così concepito:

« Quante volte non possa ai termini dell'articolo precedente stabilirsi la quantità media dell'ultimo decennio, il valore della prestazione si riterrà eguale alla parte corrispondente e proporzionale della rendita imponibile catastale del fondo. »

Per procedere ordinatamente do la parola successivamente a coloro che hanno proposto gli emendamenti.

Quindi, siccome l'onorevole Brunetti fu il primo che propose il suo emendamento al fine del secondo alinea, così ha la parola per isvolgere il suo emendamento.

**BRUNETTI.** Questo emendamento, o signori, mi venne suggerito e direi quasi dettato dallo stesso articolo 12 della presente legge, perchè parmi che lo spirito dell'articolo 12, o meglio la ragione che lo informa, il principio a cui logicamente conduce è assai più largo delle parole che lo contengono.

Con questo articolo 12 è bandita la forma giudiziaria. Ottimo divisamento invero fu quello del Senato di bandire la forma giudiziale, e quel divisamento fu lodevolmente adottato dalla Commissione.

Ma bandire la forma giudiziale nello scopo della legge implica il concetto di bandire qualunque complicazione di forma che possa per avventura ostacolare, ritardare, allontanare in qualunque maniera la realizzazione positiva della legge.

L'altro ieri l'onorevole ministro guardasigilli con sana dottrina e con profondo giudizio affermava che, quando una legge incontri per via dei rapporti sociali o giuridici che si informino ad un altro tempo o ad un'altra civiltà, e questi rapporti, nello stato in che sono, perturbino l'equilibrio sociale, impediscano l'agricoltura, inaridiscano il commercio, inceppino l'industria, la legge ha diritto di modificarli.

Avvegnachè il giusto ed il vero (sentenza la prima volta pronunciata da Giambattista Vico), sebbene eterni, corrono in tempo e nel tempo si trasformano.

Le rivoluzioni stesse sono la emanazione di questo principio e quando sono armate di questo titolo esse sono principio vitale delle nazioni, esse spingono la umanità nella via del progresso.

Ed a quello che diceva l'onorevole guardasigilli io aggiungo che la legge non solo ha il diritto di trasformare questi rapporti, ma ha il dovere di trasformarli, e di trasformarli sino al punto che sia completamente ottenuto lo scopo della legge.

Bandire le forme giudiziali, io diceva poc'anzi, logicamente, implicitamente importa bandire ogni complicazione di forme che possa ostacolare l'affrancamento delle prestazioni.

Nella grave discussione tenuta in Senato in luglio 1862, alla quale dottamente presero parte gli ono-

revoli Di Revel, Siotto-Pintor, ed altri valentissimi, l'onorevole senatore Demonte accennò che le perizie le quali possono dar luogo di leggieri a contestazioni giudiziarie non sono il miglior modo per l'affrancamento delle decime, dei censi, dei livelli, di ogni prestazione dipendente da istituzioni enfiteutiche o feudali.

Ma il suo discorso era indirizzato a ben altro segno, epperò conduceva a conseguenze diverse da quelle che io ho nella mente. Le perizie, per quanto si vogliono lodare nel campo dell'amministrazione, per altrettanto adducono inciampi e pericoli, perchè è risaputo che alle perizie sogliono tener dietro le revisioni di perizie, poi le terze perizie e suol seguire tutto quel lungo treno indefinito, indefinibile di azioni e di eccezioni, che, anzichè menare allo scopo, non fanno altro che incagliare le operazioni richieste per l'attuazione della legge.

I debitori di queste prestazioni sono molti, spesso poveri, sempre divisi. Essi hanno a lottare coi corpi morali, i quali hanno una forza concentrata e una unità d'azione, alla quale malagevolmente potrebbero resistere.

Con questa forza concentrata, con quest'unità di azione i corpi morali potrebbero indugiare, tergiversare e trascinare nel labirinto dei giudizi i poveri *reddenti* che aspettano l'affrancazione mercè questa legge.

Ma discendendo dalle ipotesi, lasciando da un canto quelle astrattezze a cui potrebbe forse condurre una malintesa moderazione nella legge (la quale quando si studia d'essere troppo prudente spesso riesce o timida od inefficace) e venendo un po' sul terreno dei fatti, nel mondo delle condizioni esteriori, noi esaminiamo, teniam dietro per filo e per segno alla nostra legislazione, o meglio alla storia della nostra legislazione.

Fin dal 1808 l'Italia meridionale s'ebbe dei decreti in virtù dei quali poteva ben affrancare le decime feudali.

Questi decreti furono seguiti da altri posteriori nel 1810 e negli anni seguenti. Nel 1833 e nel 1844 seguirono altre disposizioni legislative anche nelle provincie meridionali per le quali il canone ed altre prestazioni dovute ai corpi morali potevano affrancarsi. Nella Sicilia abbiamo avuto la legge del 1852, come nelle antiche provincie del Piemonte avevamo la legge del 1857. Ebbene, o signori, perchè, io domando, queste leggi sono rimaste inefficaci, ineseguite, siccome fu convenuto ancora nel Senato del regno, quando si discuteva il presente schema di legge?

Nel Senato fu detto da alcuni che la legge del 1857 nelle provincie meridionali non era eseguita, perchè la rendita iscritta si concedeva al pari, e non già secondo il valore corrente. Convengo che questa sia stata una ragione che abbia ritardato la pratica attuazione della legge, ma non credo che sia stata la sola ragione; imperocchè nel decreto del 1844, come testè io diceva, era concesso che i canoni e le prestazioni fossero commutate in reddito iscritto al 5 per cento, secondo il prezzo corrente.

Se dunque quel decreto rimase inefficace nelle provincie meridionali, è ancora una ragione maggiore, perchè e quel decreto e tutte le altre leggi, e specialmente le disposizioni del 1857 nelle antiche provincie del Piemonte sono rimaste del pari ineseguite. E questa ragione mi pare di trovarla appunto nel sistema delle perizie.

Come volete che un *reddente* che ha appena dieci lire di canone da commutare, come volete che possa affrontare la spesa di una perizia, la spesa di una contestazione giudiziaria, e lottare con un corpo morale il quale può sempre ritardare con cavilli numerosi l'affrancamento delle prestazioni dovute? E di queste piccole prestazioni ve n'hanno a migliaia, e ne abbiamo esperienza segnatamente nelle provincie meridionali.

La rendita imponibile io proponeva in luogo della perizia come base della valutazione. La rendita imponibile, lo so, ha i suoi inconvenienti. Si dirà dapprima che questa rendita imponibile non rappresenta realmente il valore dei fondi che è spesso variabile, spesso incerto; ma io non credo che la rendita imponibile non esprima il valore del fondo: vi saranno delle variazioni, vi sarà qualche cosa in più, qualche cosa in meno, ma la rendita imponibile non fu certamente stabilita a casaccio. Nel valutare la rendita imponibile coloro i quali la imposero tennero pur conto dei contratti e di ogni altro elemento.

Ma v'ha di più. Se la rendita imponibile presenta o un di più o un di meno, vi ha compenso nel prezzo della perizia, perchè se questa valutazione deve farsi regolarmente e legalmente è necessario che dall'una e dall'altra parte siano nominati dei periti. In questo caso io non credo applicabile quell'altro articolo del presente progetto di legge, in cui è detto che le spese dell'affrancazione e di tutte le operazioni precedenti sono a carico dell'affrancante. Ora, posto anche che il corpo morale debba subire le spese di perizia, se lo vuole, ove la rendita imponibile desse un meno rispetto al valor reale del fondo, questo meno sarà in certo modo compensato da quel meno delle spese di perizia che il corpo morale non subisce.

Come se vi ha un valore in più sulla rendita imponibile, questo valore in più è compensato al reddito dal di meno delle spese di perizia che neppure egli medesimo subisce.

Ma forse che la perizia è un metodo talmente invariabile, talmente preciso che un fondo valutato da due periti dia un valore esattamente corrispondente a quello che debbe avere? Io non lo credo, ed opino che due periti, i quali valutino un fondo senza che uno sappia le operazioni dell'altro, non riescano mai ad una medesima cifra. Credo che l'esperienza ci dimostri che, quando due periti vogliono fare un estimo giusto e legale del fondo, non avviene mai che s'incontrino in una cifra identica.

Mi si dirà ancora: la rendita imponibile è una misura assolutamente eccezionale. Lo sia; ma, forse che non è tutta eccezionale questa legge? Forse che il con-

cedere una rendita iscritta al prezzo corrente, non già al pari, non è una misura eccezionale, la quale nasce appunto dalla eccezionalità dei rapporti tra i corpi morali e i privati?

Domando: perchè si chiamano perpetue le rendite la quali sono di 99 anni? Novantanove anni sono un tempo ben determinato, molto chiaramente stabilito, eppure queste rendite si presumono perpetue, e questa ancora è una eccezione.

Perchè, io domando, nell'articolo 12 si toglie la forma giudiziale, perchè non si segue la forma ordinaria di qualunque affrancamento che si facesse tra i privati?

A me pare che non solo lo spirito generale della legge è eccezionale, ma che sono eccezionali eziandio le speciali disposizioni che nella legge stessa si contengono.

**CAVALLINI.** Domando la parola.

**BRUNETTI.** Quindi io concludo che se al sistema della perizia si volesse sostituire il sistema della rendita imponibile, noi avremmo in questa rendita imponibile una norma certa, costante e facilissima; noi avremmo che il reddito non avrebbe bisogno di una lunga serie d'operazioni; egli non farebbe se non che un semplice calcolo aritmetico, e dopo questo calcolo non avrebbe a fare che il deposito della cartella.

Fin dal principio questa legge mi è sembrata una riforma, e quando siamo nella via delle riforme, o non dobbiamo intraprenderle, o deve bastarci l'animo di accettarne le ultime conseguenze.

**MELCHIORRE.** Signori, mi sono sembrate lodevoli le intenzioni dalle quali è stato mosso l'onorevole Brunetti nel proporre l'emendamento di che è discorso rispetto al secondo capoverso dell'articolo in discussione. Ma le ragioni delle quali si è fatto scudo non sono attendibili, e basterà una breve osservazione di fatto per chiarire l'inutilità dei mezzi da lui proposti onde togliere di mezzo il pericolo d'una perizia nel caso ipotizzato in questo capoverso. Convengo che nei litigi civili spese volte è un male la perizia, massime quando essa dev'essere eseguita da persone che non sieno nè oneste, nè intelligenti, ma quando le perizie vengono eseguite da persone coscienziose ed intelligenti, i mali che da essa temeva scaturissero l'onorevole Brunetti rimarrebbero nello stato d'una mera immaginazione. Ma sia pure che la perizia in questo caso sia un danno, se questo danno non può essere evitato, perchè la natura della cosa nol consente, noi dobbiamo chinare la fronte riverenti alla necessità, se amiamo che la legge vada, che la legge si eseguisca, che arrechi i benefici che tutti attendiamo da essa. Il caso ipotizzato in questo articolo riflette quello in cui la proprietà ed i frutti degli alberi impiantati nel terreno concesso in enfiteusi sieno stati riservati esclusivamente al domino diretto, ed il canone della concessione enfiteutica sia stato fissato sulla sola superficie sottoposta a coltura.

Ora, se il fondo deve essere affrancato, l'affrancamento non può distruggere il diritto del proprietario

in quanto agli alberi. La legge volendo beneficiare il colono enfiteuta ha detto: quantunque la proprietà degli alberi sia riservata col dominio diretto, pure nel caso di affrancamento questa proprietà passa forzosamente all'enfiteuta che vuole affrancare il canone, ossia vuol liberare il fondo dal vincolo enfiteutico.

Come potremo noi allora decidere quale sia il valore della proprietà degli alberi che in questa guisa forzosamente va affrancata col canone?

Egli dice: per evitare le perizie dalle quali temo derivino delle liti sempre nocive e dispendiose, propongo la rendita catastale siccome mezzo di fare di essa la estimazione. Ma la rendita catastale è imposta sull'intero fondo. Nella rendita catastale noi non possiamo distinguere qual è la rendita che corrisponde agli alberi, qual è la rendita che corrisponde alla superficie coltivata dall'enfiteuta; ora, nella dubbiozza come si deciderà, quali sono i mezzi di cui farà uso il potere giudiziario? Non havvi altro mezzo che quello delle perizie. Quindi si raccomandi al guardasigilli che i magistrati in cause di simil fatta affidino queste operazioni a persone oneste ed intelligenti, ed allora l'onorevole Brunetti potrà esser certo che i coloni dei quali ha presentato la difesa non saranno giammai pregiudicati nei loro interessi.

Per queste considerazioni credo che l'emendamento non abbia base, e quindi prego l'onorevole Brunetti a ritirarlo perchè la legge passi senza ulteriori discussioni superflue.

**BRUNETTI.** Domando la parola per uno schiarimento.

**PRESIDENTE.** Se intende ritirare il suo emendamento, ha la parola; altrimenti la parola spetta all'onorevole Cavallini.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**CAVALLINI.** La Commissione non può accettare l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Brunetti, e ne dirò brevemente le ragioni.

L'alinea dell'articolo 6 stabilisce che, nei casi nei quali la proprietà ed i frutti degli alberi sono riservati al direttario, la rendita da cedersi sarà aumentata di quanto corrisponde al reddito delle piante da stabilirsi mediante perizia. Ora, l'onorevole Brunetti osserva come nell'articolo 12 del presente disegno di legge, bandita ogni forma giudiziaria, si dichiara che, per dimostrare la volontà di affrancamento, basti fare la dichiarazione in iscritto, esclusa qualunque forma giudiziaria; così l'articolo 6 corrisponderebbe meglio al concetto inserito nell'articolo 12, qualora pure venissero bandite le perizie, fonte continua di liti, massime in tanta quantità di piccole enfiteusi.

Ma l'onorevole Brunetti non ha avvertita la differenza che corre tra la forma ed il modo di eseguire le leggi, e la determinazione dei diritti che spettano al direttario. L'alinea dell'articolo 6 sancisce un principio equo e giusto. Tant'è che l'onorevole Brunetti è ben lungi dal disconoscerlo.

Che cosa si propone nell'alinea di questo articolo?

TORNATA DEL 2 DICEMBRE

Di stabilire il vero e giusto valore di ciò che è dovuto al direttario, il valore cioè dei frutti degli alberi. L'emendamento dell'onorevole Brunetti, invece, non stabilisce niente, lascia tutto incerto.

Ond'è che possono benissimo avvenire dei casi nei quali il direttario, invece di ricevere, sia obbligato a dare una somma, perchè in tanta diversità di catastazione è impossibile riconoscere quale sia la base che abbia regolato questo o quell'altro catasto; non sappiamo se, nel determinare la rendita imponibile, si sia tenuto calcolo o no della esistenza degli alberi, delle viti, o che so io.

Aggiungerò di più che il suo emendamento, in varie parti dello Stato, sarebbe evidentemente inapplicabile. L'onorevole Brunetti non può disconoscere che in varie parti dello Stato, che in queste stesse antiche provincie vi sono dei comuni e delle provincie in cui non vi ha catasto. Ed ecco la ragione principale per cui il Ministero ha proposto un disegno di legge pel conguaglio dell'imposta prediale. Ora domanderei all'onorevole Brunetti come si potrebbe mettere in esecuzione il suo emendamento in tutte coteste provincie nelle quali esiste un'immensità di canoni enfiteutici, senza che ci sia una rendita imponibile, appunto perchè non v'è catasto.

Per queste ragioni la Commissione non può accettare l'emendamento dell'onorevole Brunetti, anzi lo prega a volerlo ritirare.

E poichè faccio questa preghiera all'onorevole Brunetti, rinnoverò pure un'osservazione già stata fatta in alcuna delle tornate antecedenti, rivolta specialmente a coloro che sono favorevoli a questo progetto di legge, ed è che esso ha incontrato gravissimi ostacoli nell'altro ramo del Parlamento, e non ha vinto la prova che per due soli voti. Ora, quand'anche questa proposta venisse adottata nei precisi termini come fu già approvata dal Senato, deve ritornare in quel ramo del Parlamento, perchè non vi fu votata nel corso di questa Sessione, bensì nella precedente.

Quindi, se desideriamo eliminare gli ostacoli ed agevolare la via a che questo disegno di legge ottenga finalmente la sanzione dei tre poteri, dobbiamo desistere, e di ciò prego tutti i miei colleghi, da tutti gli emendamenti, anche da quelli che sono di semplice forma. In difetto correremo rischio di veder naufragare la proposta, perchè il meglio è troppo spesso nemico del bene. (*Bravo!*)

**PRESIDENTE.** Il deputato Brunetti ha facoltà di parlare per uno schiarimento. Lo prego di tenersi in questi limiti.

**BRUNETTI.** Mi terrò nei limiti dello schiarimento.

L'onorevole Melchiorre diceva che il mio emendamento sarebbe inapplicabile, perchè la rendita imponibile catastale riguarda appunto il fondo e l'articolo sesto riguarda gli alberi.

Mi appello alla Camera se ci possa essere dubbio riguardo al mio emendamento, imperocchè, senza ricorrere a perizia, si può tener conto della differenza

tra il valore del fondo e il valore della prestazione. Il fondo è composto della prestazione che si paga e di un altro elemento che è la parte residua del fondo. Questo residuo del fondo non è che la differenza tra il tutto e la prestazione.

Rispondendo poi all'onorevole relatore, ho l'onore di fargli osservare che io non ho dimenticato nè punto nè poco la differenza che egli crede io non voglia fare tra l'articolo 12 ed il 6. Mi pare di avere sufficientemente svolto il pensiero che l'articolo 12 parla dell'affrancamento di questa prestazione, mentre nell'articolo 6 si tratta della determinazione dei valori del fondo. Io non potevo ingannarmi, nè mi sono appunto ingannato.

Che vi sia qualche provincia nella quale non si ha forse un lavoro catastale completo, neppure questo io contesto, ma potrebbe questo fatto essere ritenuto in ultimo, o meglio, quando tutti i mezzi fossero esauriti.

Il dire poi che questo progetto abbia elevato dei gravi dubbi in Senato, questo è lo stesso che un volere strozzare la discussione, altrimenti avverrebbe che, quante volte nel Senato si discute un progetto di legge, e forse la maggioranza sarà minima, noi dovremmo adottare il progetto di legge, perchè nel Senato la discussione è stata grave, perchè la maggioranza è stata piccola.

Credo che la Camera dei deputati non deve piegarsi nè dinanzi al Senato, nè dinanzi ad altro potere.

Dico poi all'onorevole relatore della Commissione che ha dovuto leggere la discussione avvenuta in Senato, ha dovuto vedere che la grave discussione fu quella che si fece ieri in questa stessa Assemblea, cioè se la rendita iscritta doveva essere al pari, oppure al corso. Io non saprei quale difficoltà ci sarebbe che l'emendamento di un altro articolo secondario potesse essere rimandato.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento Brunetti, di cui ho già dato lettura.

(Non è approvato).

La parola è all'onorevole Ninchi per isviluppare l'altro emendamento che consiste nell'aggiungere alla fine di questo capoverso le parole: *aumentata di un decimo*.

**NINCHI.** Al punto a cui è pervenuta la discussione non posso alimentare più la fiducia che nutriva l'altro giorno intorno alla probabile reiezione di questa legge. Non altro dunque mi rimane che di cercare di attenuarne, per quanto è possibile, quelle che io giudico esorbitanze.

Una di queste credo di riscontrare al terzo capoverso dell'articolo 6°, in cui si pone allo stesso livello, quasi fosse un'identica cosa, due cose fra loro essenzialmente diverse, cioè la rendita in derrate e la rendita in danaro.

Giacchè, o signori, pur troppo sarete per fare due diverse categorie di proprietà, una appartenente ai

privati, santa ed inalterabile, l'altra ai corpi morali, alla quale lo Stato può a suo arbitrio imporre una nuova forma, e sostituire un valore pari in sembianza e numericamente, ma in sostanza ed economicamente minore. Vi prego a non fare nella categoria dei corpi morali medesimi e nella loro proprietà una seconda distinzione, cioè che taluni loro domini debbano estimarsi in un modo, e taluni in un altro; e voi farete questa differenza tutte le volte che vorrete assoggettare due cose essenzialmente distinte fra loro, ed aventi una importanza economica diversa, all'identico inesorabile livello.

**MELCHIORRE.** Domando la parola.

**NINCHI.** Io dico che la prestazione in danaro è essenzialmente diversa da quella in derrate, e che questa in rapporto all'avvenire ha oggi un valore economico maggiore del prezzo attuale. Voi relativamente alla medesima dovete fare due operazioni: la prima è nella riduzione a danaro, e la seconda nella conversione di questo danaro in rendita dello Stato. Non parlo di questa, perchè già contro il voto mio giudicata; il mio pensiero è che nella trasformazione della derrata in danaro credo si faccia più ingiuria al possessore della rendita in derrate che a quello di corrisponsione in danaro. In questo caso, a parte la differenza di lavoro sul capitale, ai cinque dell'enfiteuta si sostituiscono i cinque dello Stato, con cui si potrà sempre comperare quello si sarebbe potuto acquistare con i primi; ma con i cinque, valore supposto di una misura di grano, oggi, voi non potrete acquistare l'istessa misura di grano in avvenire fra vent'anni, e in quest'epoca una misura della stessa derrata avrà il valore di sei, di sette invece di cinque. Senza essere maltusiano, senza ritenere che le derrate abbiano quel progressivo aumento di prezzo che ciascuno può immaginare tutte le volte che ritenessimo l'umanità per equilibrarsi dovere perire di fame, senza andare a questa esagerazione, è certo, o signori, che il valore assoluto della derrata in rapporto al consumo, per l'accrescersi della popolazione ha maggiore tendenza all'aumento che al ribasso; certo è questo per l'equilibrio che si stabilisce naturalmente tra la popolazione che consuma ed il prodotto della terra. Immaginate quanto volete i vantaggi della coltura, immaginate quanto volete lo sviluppo della produzione, voi non potrete mai raggiungere un avvilimento delle derrate; la loro offerta media di un secolo può essere minore, ma non maggiore di quello che è oggi; la loro domanda può essere più attiva ed incessante, ma non più tarda e ad intervallo. Il grano è il valore per eccellenza, esso, astrazione fatta dalla moneta, se non aumenta, è inalterabile. È perciò che lord Liverpool si gloriava essere la dotazione di gran parte dei corpi morali della Gran Bretagna in somministrazioni annue di derrate.

Voi vorrete permutare con un valore per sua natura depreziabile questa rendita fissa?

Vorrete voi, senza compenso di sorta, assoggettare il corpo morale al doppio danno di disfarsi di una rendita che è perpetua e costante con maggior ten-

denza all'aumento che al ribasso per permutarla in un oggetto che ha un'opposta tendenza qual'è la moneta?

La scoperta dell'America, la conquista del Messico, la circolazione de' tesori che gli Spagnuoli sottrassero all'incendio della reggia di Montezuma, l'utilizzazione successiva delle miniere del Messico e del Perù, hanno enormemente ribassato il valore dell'argento e dell'oro, ma più di quello che di questo. Dopo una qualche spinta all'aumento che questi valori si ebbero nel secolo passato, uno di essi, l'oro, ha subito sensibile diminuzione, ed ha tendenza a degradazione sempre maggiore per le miniere di Russia, California ed Australia. Così oggi una derrata, atteso il minor valore della merce e misura ad un tempo che si chiama *moneta*, vale 5 volte di più che nel 1490, un 10 e 15 per cento di più che nello scorcio del secolo passato.

A confronto di questa perdita grandissima propongo l'aumento di un decimo onde il lucro minimo di oggi bilanci il danno del futuro.

Spero che queste considerazioni, desunte da calcoli materiali e da principii economici, per avventura non facciano impressione alle orecchie dell'onorevole Panattoni come fossero lamentevoli omelie di vescovi e di abati, quasi competata ai medesimi il monopolio esclusivo della logica e della giustizia.

Io diceva l'altro giorno che lo Stato può sopprimere i corpi morali dannosi od inutili, ma che non può aver a cuore l'interesse dell'individuo, più di quello si abbia l'interesse del corpo morale conservato; io ho invocato la logica e i principii dell'ordine civile, non mi sono fatto innanzi coi testi delle *Decretali*, nè ho parlato di frati e di preti come si è piacevolmente supposto, ma di corpi morali e manimorte, ossia de' comuni, ospedali, asili infantili e simili.

Se l'altro giorno l'onorevole oratore trasformava in queste omelie i discorsi giuridici, certamente non potrà commutarvi i ragionamenti desunti dalla ricchezza materiale e dai principii economici. Nè mi venga invocando l'autorità del Governo borbonico e del Governo pontificio, i quali hanno commutate indifferentemente le prestazioni in danaro ed in derrate, senza dare a queste verun compenso per l'aumento futuro del loro valore e per il deprezzamento della moneta che viene sostituita.

Signori, è questa la prima volta che in questioni di giustizia qui dentro s'invoca l'esempio dei Governi dispotici, che sono stati abbattuti appunto per le loro ingiustizie. D'altronde quei Governi, e specialmente il pontificio, non facevano che una tarda restituzione di quello che avevano tolto a privati ingiustamente per darlo ai corpi morali.

Voi, signori, sapete che il Governo pontificio aveva ricevuti nel trattato del 1815 i beni del monte Napoleone coll'obbligo di pagarne i debiti.

Che cosa fece egli? Restituì i beni ai corpi morali, e pose i debiti del monte Napoleone sullo Stato.

Questa fu la segreta ragione di tarda e microscopica riparazione che indusse il papa nel 1848 ad autoriz-



zare l'affrancazione dei domini diretti dei corpi morali in danaro che entrava nelle casse dello Stato, sostituendosi ai corpi morali tanta rendita sul debito pubblico. E questa legge, notate bene, contemplava i corpi morali religiosi, cioè quelli soltanto che avevano partecipato al vantaggio delle ingiustizie precedenti.

Nella fiducia che l'arcadico umore del mio amico Panattoni (*Si ride*) non prenda in mala parte queste osservazioni, tralascio di annoiare più lungamente la Camera.

**PANATTONI.** Domando la parola. (*Risa*)

**PRESIDENTE.** La parola è all'onorevole Melchiorre.

**MELCHIORRE.** Io vorrei....

**PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE  
SUL DAZIO DI CONSUMO.**

**MINGHETTI,** presidente del Consiglio, ministro per le finanze. Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINGHETTI,** ministro per le finanze. Ho l'onore di presentare alla Camera il progetto di legge sul dazio di consumo già votato in questo ramo del Parlamento, e poscia dal Senato con alcune lievi modificazioni.

Io pregherei la Camera a volerlo mandare alla stessa Commissione la quale ha già fatto il lavoro l'altra volta, e credo che il nuovo lavoro sarà molto facile ed ovvio, e potrà essere presto presentato alla Camera.

**PRESIDENTE.** La Camera dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge, che sarà mandato alla stessa Commissione, quando non vi siano opposizioni.

**SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI  
LEGGE PER L'AFFRANCAZIONE DEI CANONI,  
GENSI, ECC.**

**PRESIDENTE.** Ora do la parola all'onorevole Melchiorre.

**MELCHIORRE.** Io ammiro la costanza dell'onorevole Ninchi nel riprodurre le sue ragioni altra volta sviluppate intorno alla ingiustizia della legge in discussione, ed ammiro pur anche il suo avvedimento che ha profitato di questo emendamento per ribadire le sue predilette idee e per riportarci alla discussione già fatta dell'articolo 1, nel quale è stato discusso ampiamente il sistema di affrancamento.

Ora, poichè le ragioni che ha egli presentato svolgendo il suo emendamento fanno rivivere le medesime questioni che noi abbiamo già discusso e votato intorno al metodo di affrancamento, avendo già egli sostenuto che il sistema di affrancamento ledeva gl'interessi dei suoi prediletti corpi morali, così io contro questo emendamento proporrei la questione pregiudiziale, ed insisto che sia del piacere della Camera di farvi diritto.

**PRESIDENTE.** Mi pare che non sia il caso di questione

pregiudiziale; ognuno può proporre la sua opinione nella maniera che egli vuole.

**MELCHIORRE.** Tanto più vi è, perchè, sempre quando una questione sia già stata decisa non può essere riprodotta e sottoposta nuovamente alla decisione della Camera; ora, se non si può sopra la medesima questione profferire due decisioni diverse, così non si può riprodurre una questione già risolta dalla Camera.

**PRESIDENTE.** La parola è all'onorevole Panattoni.

**PANATTONI.** L'onorevole Ninchi ha trovato troppo tardi l'arrivo dell'articolo 6. Io glielo avrei augurato più sollecito, affinchè egli potesse sollevare l'animo suo dal peso di quelle idee che oggi ha rivelato al Parlamento. (*Si ride*)

Qui se tra noi vi ha differenza d'opinione intorno alla legge, la differenza non è geografica, nè si deve disputare dell'Arcadia cui alludeva il preopinante, come non converrebbe fare allusioni alla Beozia. Restiamo sul terreno dell'Italia. Il terreno dell'Italia vuole che si scioglano i vincoli e che si faccia giustizia e giustizia deve farsi anche rapporto all'articolo 6.

L'egregio Ninchi dubita che questo articolo non corrisponda alle misure di giustizia desiderate da lui, perocchè egli teme che nel movimento del valore pubblico ci sia più oscillazione che nel valore delle derrate.

Quindi egli vorrebbe che nell'affrancamento dei canoni livellari, pagabili in natura o in derrate, si aggiungesse un decimo a quella stima o ragguaglio che la legge propone.

Svolgendo la sua tesi l'onorevole Ninchi è rientrato, forse involontariamente, nella discussione generale, cioè, in un campo ove a me non piace, nè compete di seguirlo.

Egli ha fatto poi anche una questione economica; ed ha ricordato segnatamente la scuola inglese, discutendone i pareri intorno alla oscillazione dei valori pubblici e della moneta, e rispettivamente delle derrate.

La questione in questo aspetto sarebbe grandemente disputabile. Ma, la Dio mercè, non abbiamo bisogno di scioglierla. Se noi guardassimo le oscillazioni delle derrate, si troverebbe nelle statistiche, come esse variano talvolta a segno, da costare in date circostanze il doppio di ciò che valgono in altre: locchè non accade mai, nè ai valori pubblici, nè alla moneta.

Ma indipendentemente da queste dispute, che io chiamerò scolastiche, veniamo all'atto pratico.

Che cosa dice la nostra legge? Essa dice che si devono affrancare i canoni anche in derrate: e che per affrancarli, il valore da consultarsi è il valore venale; quello cioè della piazza pubblica, durante un termine fissato a un decennio.

Signori, se noi guardiamo all'ultimo decennio, esso è un termine utilissimo al domino diretto. Nell'ultimo decennio i valori delle derrate si sono alzati grandemente, ed hanno di che profittarne e vantaggiarsene i direttari.

La cosa è tanto certa, che, anche andando più indietro, e prendendo un ventennio, come lo prende la legge toscana, i direttari non se ne sono punto preoccupati. Anzi, a quiete dell'onorevole Ninchi, dirò, che per l'esecuzione della legge toscana perfino la Mensa, i canonici, ed i cappellani di Pisa hanno stabilita una specie di tariffa...

**NINCHI.** Domando la parola per uno schiarimento.

**PANATTONI...** che è divenuta tariffa esemplare intorno all'apprezzamento dei canoni pagabili in derrate.

Quando corpi morali, come quelli ai quali per reverenza ho fatto allusione (*Si ride*), stabiliscono una tariffa esemplare, mi pare che possa starci anche il nostro Parlamento. Quindi l'onorevole collega creda pure che non invidio a loro quel decimo che egli propone, anzi vorrei augurare a questi corpi morali anche un quinto d'aumento, giacchè io sono sempre disposto per la beneficenza. Ma, poichè abbiamo difeso il presente progetto onde acquistare una legge di affrancazione, e poichè l'aggiungervi nuove difficoltà potrebbe metterla in forse, io scongiuro l'onorevole Ninchi ad acquetarsi e a ritirare il suo emendamento. (*Bravo! Bene!*)

**PRESIDENTE.** Il deputato Ninchi ha la parola per uno schiarimento.

*Voci.* Ai voti! ai voti! (*Rumori*)

**PRESIDENTE.** Ho dato la parola al deputato Ninchi per uno schiarimento; dopo si passerà ai voti. Del resto procuri l'oratore di limitarsi al solo schiarimento.

**NINCHI.** L'aumento del valore delle derrate su cui si è basato l'onorevole Panattoni è appunto il motivo che mi ha indotto a fare l'emendamento.

Qual è la ragione dell'aumento del prezzo delle derrate, o signori? È la diminuzione del valore delle monete. (*Oh! oh! — Rumori*)

Non vi può essere che una doppia ragione: o aumento di consumo in rapporto alla produzione, o diminuzione del valore delle monete.

Ora io dico, tenuto conto di questo doppio elemento, progressività di consumi e deprezzazione delle monete, si deduce la necessità di valutare di più la prestazione in derrate, di quello che non si valuta la prestazione in denaro.

Io so, per esperienza di affari trattati, che dei corpi morali i quali venti anni addietro hanno cambiato in denaro una rendita in derrate non possono oggi comprare con quel denaro, che all'epoca del concambio era il giusto prezzo, neppure tre quarti del primo quantitativo.

Che se poi, o signori, avrete la bontà di volgere l'intelletto dall'oggi a tre secoli indietro, voi vedrete che col valore di allora di cinque moggia di frumento se ne può comprare uno all'epoca nostra, e che il corpo morale il quale fosse stato costretto a fare in quell'epoca la conversione, avrebbe perduto meglio che quattro quinti del suo capitale, sarebbe ora ridotto all'indigenza. Questa differenza in più delle materie prime da un lato e in meno della moneta dall'altro, è sensi-

bile in ogni decennio, ma dovesse pur esser l'opera dei secoli, il pericolo remoto non meriterebbe meno una difesa, un compenso, trattandosi di corpi morali che vivono eterni e la di cui prosperità ha molta influenza nella nazionale grandezza.

*Voci.* La chiusura!

**PRESIDENTE.** Essendo stata domandata la chiusura, la metto ai voti.

(La discussione è chiusa).

Ora metterò ai voti l'emendamento Ninchi che consiste nell'aggiungere alla fine del terzo capoverso le parole: « aumentata di un decimo. »

(È rigettato).

Adesso do la parola all'onorevole Scalini per isvolgere il suo emendamento, che consiste nell'aggiungere alla fine del terzo capoverso le parole:

« E quando il prezzo dei generi non fosse registrato nelle mercuriali, questo verrà dichiarato dalla deputazione provinciale del luogo in cui sono posti gli stabili che si vogliono affrancare o la maggior parte di essi. »

**SCALINI.** La mia proposta non è veramente un emendamento, ma piuttosto un'aggiunta per completare il contesto della legge. La legge ha contemplato il caso in cui le prestazioni siano da farsi in natura, ma non lo ha esaurito in ogni sua parte, per cui in alcune contingenze ci troviamo, secondo me, senza direttiva. Ora domando io in qual modo queste contestazioni potrebbero essere facilmente definite nel caso in cui le prestazioni si riferissero a derrate che non siano registrate nelle mercuriali. Se le mercuriali si riferissero ad epoca recente, forse non occorrerebbe la mia aggiunta, giacchè ora per le facilitate comunicazioni, per gli aumentati scambi hanno ricevuto l'onore della registrazione molte derrate che prima non avevano. Ma rimontando dieci anni fa troviamo significantissime variazioni. Alcune derrate che avevano una certa importanza ora non sono più riportate, altre molte invece che giacevano neglette sono ora registrate.

Addurrò un esempio. Attualmente il prezzo del miglio non è più riportato nelle mercuriali e nella partita decime; noi troviamo che questa è una derrata che ha moltissima parte. Al contrario, come dissi, vi sono dei prodotti che ora si contrattano facilmente e anche dieci anni fa nessuno sognava di riferirne il prezzo. Le paglie non erano registrate dieci anni addietro, eppure nelle decime non tengono l'ultimo luogo.

Io quindi, per togliere ogni dubbio in proposito, ho fatto quest'aggiunta, che, ripeto, non modifica la legge nè punto nè poco, ma toglie le parti da un'incertezza, la quale specialmente in alcuni casi e quando i rapporti non sono bene definiti, e riluttante una parte, può dar luogo a seri incagli.

È ciò può succedere facilmente appunto nel diritto di decime dovuto a corpi morali, in cui vi saranno già gravi difficoltà da appianare. Mancando esse per la maggior parte di titolo preciso vi saranno contestazioni sull'estensione, sulla qualità delle derrate da decimare,

TORNATA DEL 2 DICEMBRE

sulle spese di esazione, insomma saranno già abbastanza i punti di controversia senza che noi ne aggiungiamo ancor degli altri.

**CAVALLINI.** La Commissione non può accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Scalini per ragioni di convenienza e di opportunità, e per ragione, direi, di superfluità.

Non è opportuno nè conveniente l'introdurre tale emendamento, perchè non è qui il caso di aggiungere attribuzioni alle deputazioni provinciali, e tanto meno di attribuir loro la qualità di giudici, e di giudici in materia di cereali, fra i diversi corpi morali.

È poi superflua questa proposta, perchè evidentemente è inutile. Infatti come è espresso l'articolo? Esso dice: « Secondo la mercuriale del luogo di pagamento e del mercato più vicino, » cioè della mercuriale del mercato più vicino; vale a dire che se vi ha mercato più vicino, ma non esiste mercuriale, non si deve intendere già il prezzo di questo mercato più vicino, ma bensì il prezzo del mercato più vicino in cui vi sia la mercuriale.

Quindi l'onorevole Scalini ben vede che il suo intento è egualmente raggiunto coll'adozione del progetto della Commissione.

**PRESIDENTE.** Metterò ai voti quest'aggiunzione proposta dall'onorevole Scalini e della quale ho già dato lettura.

**SCALINI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Gliela posso dare solo per uno schiarimento.

**SCALINI.** Appunto per uno schiarimento.

Domanderò: e se anche quest'altra mercuriale non registra quella tale derrata, come si farà?

**PRESIDENTE.** Questo non è dare uno schiarimento, mi perdoni.

Se non c'è nessuno che domandi la parola, metterò ai voti questo alinea aggiuntivo proposto dall'onorevole Scalini.

Domando prima di tutto se è appoggiato.

(È appoggiato).

Lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Do la parola all'onorevole Brunetti per isvolgere il suo emendamento che consiste nell'aggiungere alla fine dell'articolo un altro alinea così concepito:

« Le quantità pagate nel corso del decennio (quando le parti non convengono) debbono risultare o da ricevì rilasciati ai debitori, o da atti pubblici depositati negli archivi comunali. »

**BRUNETTI.** Signori, è troppo giusto che qualche volta, ove non sia determinata la quantità della prestazione in natura, sia (come è detto nell'articolo 6 della legge) stabilita corrispondentemente alla quantità media che è stata pagata nell'ultimo decennio. Ma viene naturalmente la riflessione che una quantità media del decennio non può aversi se non si hanno dieci elementi, se non si hanno cioè dieci cifre che rappresentino le prestazioni pagate nel corso del decennio: ciò è naturale.

Ora, io domando: a qual fonte si attingerà per trovare questi elementi, per trovare la quantità delle prestazioni pagate nel corso di dieci anni? La legge nol dice, quindi è un vuoto per me inesplicabile.

Io ricordo che nei decreti del 1808 per l'affrancazione delle decime feudali era preveduto questo caso, e si aggiungeva che, ove questo decennio non potesse risultare da dati precisi e sicuri, allora conveniva ricorrere all'estimo legale. Ma qui non si parla di registri, non si accenna in quest'articolo la fonte alla quale attingere le prestazioni pagate nel decennio; pertanto potrà avvenire che in forza di quest'articolo le chiese ed i monasteri dicano: questi sono i nostri registri, queste sono le prestazioni che i debitori ci hanno pagato.

Così poste le cose, il debitore della rendita, l'enfiteuta, l'utilista è obbligato ad aggiustar fede ai registri presentati dalle chiese e dai monasteri? Io non lo credo, dappoichè le chiese ed i monasteri in questo fatto entrano come privati; e se i libri dei commercianti (ed è noto che il commercio è l'espressione della buona fede nel mondo), se i libri dei commercianti, in virtù dei nostri Codici, non fanno mai fede a pro dei commercianti, ma contro di loro, salvo taluni casi contemplati dalla legge, io non so come i registri, i libri presentati dalle chiese e dai monasteri potessero aver valore contro i debitori della rendita. Se si fosse in una contestazione giudiziaria, pare che questi registri presentati dai direttari potessero essere impugnati di falso, ma non so come possano essere impugnati di falso quando si viene ad un metodo puramente amministrativo.

Io credo che qui vi è un vuoto nella legge; quindi ho tentato di colmare questo vuoto colla pochezza della mia mente. Io diceva che questo vuoto può essere colmato dalla convenzione e dal buon accordo delle parti; ma, ove quest'accordo manchi, potrebbero valere i ricevì del direttario, che fanno fede contro di lui e contro chi li presenta.

**CAVALLINI.** La Commissione non può accettare lo emendamento proposto dall'onorevole Brunetti, perchè altro è parlare delle dichiarazioni che sono per fare i corpi morali, i direttari, altro è discorrere delle quitanze lasciate ai debitori e degli atti pubblici depositati negli archivi comunali.

La Commissione è ben lungi dal pretendere che si debba prestar fede alle dichiarazioni che siano per fare i diversi direttari sull'ammontare della rendita, ma non può nemmeno ammettere che si debba stare unicamente alla formola, al modo proposto dall'onorevole preopinante. Egli dice: ma la legge non è completa, non è perfetta.

La Commissione è ben lungi ancora dal pretendere di presentare una legge perfetta, forse non ce n'è alcuna che sia tale; ma dove c'è qualche lacuna, come si provvede? Si provvede evidentemente coll'applicazione del diritto comune. Quando le parti non possono andare d'accordo, naturalmente i tribunali pronunciano

in seguito alle istanze che l'una o l'altra parte sarà per proporre. Del resto io domanderei all'onorevole Brunetti in qual modo egli intenderebbe poi di provvedere allorquando non vi fosse per avventura nè alcuna quitanza, nè alcun atto pubblico depositato negli archivi comunali. In tutti questi casi naturalmente si deve provvedere, ma in mancanza dei dati che egli propone, la legge presenterebbe un vacuo a cui non si potrebbe rimediare.

Egli è perciò che in tutti i casi particolari provvederà, e deve necessariamente provvedere il diritto comune.

**BRUNETTI.** Domando la parola per uno schiarimento.

**PRESIDENTE.** La parola spetta ora al deputato Minervini.

**MINERVINI.** Io pregherei l'onorevole Brunetti a ritirare il suo emendamento.

Mi pare che noi ci siamo un po' dilungati dallo scopo di questa legge, e che troppo ci preoccupiamo del modo di metterla in esecuzione.

Prego la Camera di considerare che quando questa legge ha stabilito l'affrancazione, suppone il caso che colui il quale voglia giovare del diritto di affrancarsi dalla prestazione abbia quello che gli abbisogna per farne la dichiarazione, vale a dire, le ricevute rilasciate dal direttario, ed in questo caso niun pericolo, nessun ostacolo.

Se poi queste ricevute non fossero state rilasciate, vuol dire che siensi fatti dei pagamenti in buona fede, ed allora ci ha presunzione che cotale buona fede faccia concordare la dichiarazione del debitore con la coscienza del direttario, ed in tal caso anche non esistendo queste ricevute si potrebbe fare l'affrancamento sempre per la mutua buona fede. Ma se le ricevute mancano e il direttario non ritiene l'asserzione dell'enfiteuta, in questo caso è inevitabile che ci si rimedi contentivamente, come di ogni altra controversia, innanzi ai magistrati competenti. A modo d'esempio, l'enfiteuta farebbe la dichiarazione asserendo: *Io vi ho pagato per anni dieci la somma di lire dieci*, e quindi per affrancarmene offro, a norma di legge, la rendita sullo Stato di altrettanta rendita annuale: se costui ha i ricevi, e i ricevi non sono impugnati, non ci ha contestazione; ma se il direttario impugnasse quei ricevi la contestazione sarebbe inevitabile. E quando non avesse l'enfiteuta ricevi, e volesse affrancare, se alla sua assertiva il corpo morale assente, la cosa procede, ma se oppugnasse, la contestazione è inevitabile. Quindi il caso che l'onorevole proponente immaginava non può schivarsi, e nel caso di contestazione conviene lasciare libera l'azione del potere giudiziario chiamato a decidere, senza creare privilegi ed eccezioni.

Io pregherei l'onorevole Brunetti a ritirare l'emendamento, anche perchè consento coll'onorevole relatore della Commissione che in questa legge bisogna che noi ci facciamo a riguardare la celere attuazione

del vantaggio che potremmo arrecare ai coloni, agli enfiteuti.

Non mi preoccupo già che questa legge sia stata discussa in Senato e votata a piccola maggioranza, e che la Camera dovrebbe ritornarci sopra. Ma una legge, la quale noi abbiamo la coscienza che farà ben buona prova, che farebbe sì che le masse agricole incominciassero a vedere attuato per esse alcun bene dai nuovi principii, quand'anche possa avere qualche menda, e l'onorevole guardasigilli in via di regolamento e la giurisprudenza provvederebbero; e nel caso di una possibile necessità d'interpretazione autentica potrebbe il Parlamento, quando che sia, deciderne. Sicchè nuovamente pregherei l'onorevole Brunetti a ritirare il suo emendamento, facendogli lode del suo impegno al bene dei coloni; il che dividiamo tutti, ma sempre fra i limiti di quella giustizia, che non alteri i diritti giuridici delle parti nel campo contentivo possibile.

**BRUNETTI.** Dirò dapprima all'onorevole relatore della Commissione che è vecchio canone *adducere inconueniens non est solvere argumentum*.

L'onorevole relatore ci ha detto l'inconueniente che verrebbe ove non ci fossero nè ricevute, nè atti negli archivi comunali, asserendo che allora non si saprebbe come fare. Io rispondo che potrebbe essere suggerito un altro modo. Ciò non toglie però che le ricevute e gli atti degli archivi comunali siano un mezzo agevole per venire alla liquidazione delle rendite pagate.

Ma io nell'articolo 7° proposto da me come emendamento prevedeva appunto questo caso che non fossero le ricevute, nè gli atti comunali, e proponeva che quante volte non possa, a termine dell'articolo precedente, stabilirsi la quantità media dell'ultimo decennio, la prestazione si ritenesse eguale alla parte corrispondente della rendita catastale del fondo. La Camera conseguente a sè stessa sostituirebbe forse la perizia; ma ciò non toglie che il mio emendamento abbia luogo.

Appellarsi poi al diritto comune è un aprir l'adito alle contestazioni giudiziarie, è un voler perpetuare quei fatti che fino ad oggi sono stati d'ostacolo in modo formidabile allo svincolamento della proprietà.

Infatti non ostante le molte leggi che a questo proposito si pubblicarono in Italia, la proprietà è in molte provincie ancora inceppata da prestazioni feudali e da canoni a favore di corpi morali. Porre in mezzo le contestazioni giudiziarie significa appunto ritornare al passato, significa rendere inutile questa legge.

Apprezzo immensamente i consigli dell'onorevole Minervini, ma se non metto alcun orgoglio nel sostenere i miei emendamenti, ho però un profondo convincimento in ordine alle proposte che faccio alla Camera. Non posso quindi ritirare il mio emendamento. Sono profondamente convinto che se non s'arrecano modificazioni ad alcuni articoli di questa legge per agevolare l'affrancazione delle varie prestazioni, questa legge rimarrà lettera morta, come rimasero lettera morta i de-

TORNATA DEL 2 DICEMBRE

creti del 1808, del 1810, del 1833, del 1844, e nelle provincie del Piemonte la legge del 1857.

**PRESIDENTE.** Domando se l'emendamento proposto è appoggiato.

(È appoggiato).

**PISANELLI, ministro di grazia e giustizia.** Nell'ultimo capoverso dell'articolo 6 è affermato il principio secondo il quale si dee definire la prestazione quando la medesima non risulta fissata in natura. Ivi è stabilito che la prestazione sarà determinata corrispondentemente alla quantità media stata pagata nell'ultimo decennio.

In quell'articolo è patente dunque il principio che deve servir di norma alla determinazione della prestazione. L'onorevole deputato Brunetti vede un vuoto e cerca di ripararlo indicando alcuni mezzi coi quali questo principio si possa recare in atto. Ma io risponderò primamente: i mezzi che l'onorevole Brunetti indica non sono compiuti. Dunque sono anch'essi difettosi. Certamente non è nell'intenzione sua che l'indicazione da lui fatta possa escludere gli altri mezzi i quali potrebbero concorrere al medesimo scopo. Aggiungerò esser malagevole determinare *a priori* tutti i mezzi pei quali si potrebbe venire alla determinazione che l'articolo 6 ha in mira. Ma egli soggiunge: io ho preveduto perfino la deficienza dei mezzi da me indicati e vi ho sofferito coll'articolo 7° il quale importa il ricorso all'imponibile catastale del fondo. Egli medesimo però ha avvertito che le osservazioni già precedentemente fatte intorno ad un altro emendamento gli toglievano la speranza che questa norma potesse venir dalla Camera accettata, ed egli sostituiva la perizia all'imponibile catastale.

Ora, due osservazioni. Crede forse l'onorevole deputato Brunetti, con l'addizione all'articolo 6 e con il nuovo articolo 7, che, indicando le ricevute dei debitori e gli archivi comunali alle perizie, abbia completamente enumerato i mezzi atti a fissare la media?

Io ho l'onore di dirgli che, oltre questi, ve ne possono essere altri ancora, i quali non possono e non debbono intendersi esclusi. Ma egli dice: importa escluderli per evitare contestazioni giudiziarie. Ma le eviterete voi quando la Camera accettasse pienamente la vostra proposta?

Se la Camera accettasse l'articolo, ritenendo che la media potesse essere fissata con una perizia, toglierebbe essa alle parti il diritto di contraddire ad una perizia? Non lo toglierete. Non toglierete loro il diritto di un rifugio legittimo che si impedisce in nessun caso, o che non è ragionevole che il Parlamento impedisca in questo.

Noi diamo il diritto ai coloni di affrancarsi da un canone o da una prestazione, ma dobbiamo assicurare ai direttari il diritto che la prestazione sia giustamente valutata.

In conseguenza è evidente che, tanto l'aggiunta all'articolo 6, quanto l'articolo 7, non raggiungerebbero neppure l'intento del proponente.

D'altra parte io dico che è opportuno il mantenere l'articolo 6 come è scritto, cioè ritenere il principio il quale consacra la norma che deve servire per la determinazione del canone, lasciando alla diligenza delle parti tutti quei mezzi che la legge comune somministra per provare il loro assunto.

**PRESIDENTE.** L'aggiunta proposta dal deputato Brunetti all'articolo 6 essendo stata appoggiata, la pongo ai voti.

(Non è approvata).

Non essendo dunque stato approvato alcun emendamento all'articolo 6°, pongo a partito l'articolo nella sua integrità come è stato proposto dalla Giunta.

(È approvato).

Ora verrebbe l'articolo 7° stato proposto dall'onorevole deputato Brunetti, ma egli intende bene...

**BRUNETTI.** Non essendo stata approvata l'aggiunta da me proposta all'articolo 6°, diventa naturalmente inutile il mio articolo 7°, quindi lo ritiro.

**PRESIDENTE.** Passiamo dunque all'articolo 7°. Ne do lettura:

« Art. 7. Quando per convenzione, per legge o per diritto consuetudinario fosse dovuto il laudemio pel passaggio del fondo dall'uno all'altro possessore, e quando fossero dovute altre prestazioni fisse in determinate epoche, come i quindenni o ad occasione della rinnovazione dei titoli, l'annua rendita da cedersi a norma dell'articolo 1° sarà aumentata di altrettanto di quanto corrisponda al 5 per 100 dell'ammontare della metà di un laudemio o delle altre prestazioni.

« Il laudemio sarà valutato secondo la ragione stabilita dai relativi titoli, o dal possesso in cui il direttario si trovi di esigerlo.

« Il valore del fondo sarà considerato nel suo stato di piena soggezione alle prestazioni dovute, e non saranno tenuti in conto quei miglioramenti che il direttario per patto espresso o per legge dovrebbe rimborsare all'utilista nel caso di consolidazione.

« Sarà aggiunto alla rendita da cedersi a norma dell'articolo 1° il 5 per cento dell'ammontare della quarta parte di un laudemio, quando la concessione fosse ereditaria, o fatta ad una famiglia.

« Nel caso che per ispeciali condizioni il laudemio sia dovuto non solo ne' passaggi del fondo a persone estranee, ma anche da un possessore all'altro nella stessa famiglia, si applicherà la prima parte di questo articolo. »

Un solo emendamento è stato proposto a questo articolo 7: esso è dei signori Camerini e Torre, e consiste nel sopprimere la prima parte dell'articolo, in quanto riguarda il laudemio, cosicché l'articolo resti così redatto:

« Quando per convenzione, per legge o per diritto consuetudinario fossero dovute prestazioni fisse in determinate epoche, » ecc.

O quanto meno si aggiungano al secondo alinea le parole:

« In guisa però che non si oltrepassi la metà del ca-

pitale corrispondente al canone alla qual misura sarebbe in tal caso ridotto. »

La parola è all'onorevole Torre.

**TORRE.** Onde chiarire le ragioni di questo emendamento occorre che io prima di tutto annunzi un fatto che credo sia ignoto tanto all'onorevole Commissione quanto al signor ministro, e del che non me ne fo meraviglia, perchè è un fatto parziale di una sola città del regno.

Benevento, quantunque appartenesse allo Stato pontificio, e fosse retta per conseguenza con quelle leggi, tuttavia in fatto di enfiteusi era ed è retta da una legge tutta speciale del paese derivante da antichi Statuti, così detti *Statuti Beneventani*, che credo siano ancora una derivazione dell'antico ducato di Benevento.

Ora, in quella città, quando si fanno di queste enfiteusi, uno dei patti che si aggiunge nei contratti è questo che nel passaggio del fondo da un utilista ad un altro, si deve pagare non un laudemio, come forse accade generalmente per tutte le altre enfiteusi, ma nientemeno che la *quartiria* così detta, perchè è la quarta parte del valore del fondo; laudemio questo che evidentemente è eccessivo.

Ora, se nell'affrancamento del canone, oltre la rendita di cui parla l'articolo 10 della legge, si deve ancora pagare la metà del laudemio, come è detto nell'articolo 7, ognuno vede che si dovrebbe pagare la metà della *quartiria*, ossia l'ottava parte del valore del fondo, il che mi sembra troppo grave per quei cittadini.

Io ho voluto far conoscere questo fatto al ministro ed alla Commissione perchè s'inserisca una disposizione secondo equità e giustizia dettano.

**CAVALLINI.** Domando la parola.

**CAMERINI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è all'onorevole Cavallini.

**CAVALLINI.** La Commissione, o per dir meglio colui che ha l'onore di parlare in questo momento, ignorava il fatto testè accennato dall'onorevole Torre riguardo alla città e provincia di Benevento.

**TORRE.** Città.

**CAVALLINI.** Il caso però non è affatto nuovo, e quindi la Commissione nel discutere l'articolo 7 non ha potuto a meno di prendere in considerazione i casi identici affatto a quelli testè accennati dall'onorevole Torre.

Non solo nella provincia di Benevento, ma in moltissime altre accade che l'importare del laudemio superi di gran lunga l'importare del canone enfiteutico; e mi spiego con un esempio: supponiamo che nella città di Torino sopra un palazzo del valore di un milione fosse imposto il canone di una lira, evidentemente in questo caso la prestazione del laudemio che in generale è in ragione del 10 per 100 sul prezzo del fondo su cui cade il canone enfiteutico, in questo caso, ed in altri consimili la prestazione del laudemio supererebbe di gran lunga il valore, l'importare del canone

enfiteutico ed all'enfiteuta non converrebbe di procedere all'affrancamento siccome quello che, invece di arrecargli un beneficio gli cagionerebbe un detrimento, perchè per acquistare la libertà di non pagare in avvenire il canone di una lira, sarebbe costretto a corrispondere 50 o 100 mila lire, e, occorrendo, anche una somma maggiore di capitale. Ma che cosa accade in questo caso?

Innanzi tutto accade generalmente, ed ho veduti molti casi avverarsi, che l'enfiteuta si mette d'accordo col direttario: naturalmente questi che sa molto più convenirgli l'accettare un capitale che corrisponde ad una rendita molto maggiore di quella del canone enfiteutico annuale, ossia di 1 lira per 100, recede dalle sue pretese e invece di 100 di 50,000 lire, si accontenta di 20, di 10, di 5000 lire: quindi l'interesse istesso del direttario fa sì che in tutti i casi di bisogno l'interesse dell'utilista si concilia con quello del direttario.

Quanto poi al merito della questione, la Commissione con suo dispiacere (perchè naturalmente il determinare lo equivalente del laudemio non può a meno di recare una specie di impedimento) non può accettare il suggerimento dell'onorevole Torre per una ragione semplicissima, perchè laddove non si tenesse conto di questo laudemio, evidentemente si commetterebbe una manifesta spogliazione contro il direttario, perchè nella costituzione dell'enfiteusi laddove si è pattuita la prestazione del laudemio, indubitatamente si è tenuto conto nella fissazione del canone di questo elemento; intanto si è accordato il fondo alla coltura dell'enfiteuta per un determinato canone di una, due, o di cinque lire invece di cento, invece di mille lire, perchè appunto si è prevista l'eventualità del passaggio da un possessore all'altro, eventualità la quale naturalmente arrecherà un sensibile vantaggio al direttario, cioè la prestazione per parte dell'enfiteuta di un laudemio a favore del direttario.

Ragione dunque vuole che, quando si tratti di liberare affatto il fondo gravato dal peso dell'enfiteusi, malgrado tutte le considerazioni che furono sviluppate in favore degli utilisti, che non sono certo stati male trattati dalla Commissione, non si possa a meno, per ragioni di equità, e di giustizia, di tener calcolo anche della prestazione del laudemio a favore del direttario.

**CAMERINI.** L'evidente disfavore che incontrano gli emendamenti a questa legge mi fa volentieri rinunciare alla prima parte di quello che ho presentato in unione all'onorevole Torre; vale dire che fosse levato via ogni calcolo di laudemio, in quanto che non parevami luogo a questione di laudemio dove non è questione di trasferimento dell'utile dominio. Un aumento al riscatto, pel favor di affrancazione che si concede, potrebbe intendersi. Il laudemio no, perchè non ha ragione di legge per venir fuori. Ma poichè l'emendamento non ha probabilità di favore, e tanto fa abbandonarlo, sia pure così.

Ma dovrò insistere sulla seconda parte; giacchè

hanno sentito non solamente dall'onorevole Torre, ma dallo stesso onorevole Cavallini per parte della Commissione enunciar fatti ed anche ragioni che lo sostengono.

Non è solamente a Benevento dove si paghi l'enorme laudemio della quarta parte, *quartiria*, ma in altri paesi sono convenuti pure gravissimi laudemii: e mi diceva poc'anzi un onorevole collega assai competente nella materia, che in queste stesse provincie vi è qualche comune dove il laudemio è fissato sino alla terza parte del prezzo, vale a dire si verrebbe a pagare in forza della legge la sesta parte non già del capitale del canone, ma del prezzo effettivo, o meglio del valore del dominio utile.

L'onorevole Cavallini osservava che togliere o diminuire il laudemio sarebbe una spogliazione, e che d'altronde in alcuni casi si andava facilmente a riparare, in quanto che il direttario e il padrone utile si possono benissimo accordare fra loro, l'uno per migliorare la rendita, l'altro per vantaggiare le condizioni dell'affrancamento.

Risponderò: se fosse sperabile quanto dice l'onorevole Cavallini, qual bisogno vi sarebbe di votare questa legge?

Noi vediamo invece che direttari e utilisti non si sono mai, o quasi mai accordati. E questo avviene per due ragioni: la prima sta in ciò che dai direttari si vagheggia sempre lo spoglio degli utilisti quando si verificasse qualche condizione di devoluzione; la seconda che abbiamo a fare anche con corpi morali, i quali non possono eseguire transazioni del genere di quelle di cui l'onorevole Cavallini ci parlava. Aggiungerò che rimane ancora una parte delle enfiteusi, e parte non lieve, nelle quali si ha a fare con corpi morali assai difficili, cioè del tutto ecclesiastici e senza che io rinnovi la questione della durezza che incontrerebbero gli utilisti da parte di questi padroni, saran per lo meno restii a consentir transazioni, in odio della legge che oggi discutiamo, e che vien così vivamente combattuta.

Ma vi sono altre ragioni anche più solide per modificare questa parte della legge e sostenere il mio emendamento. Nella legge comune era fissato che  *nihil amplius liceat nisi quinquagesimam partem praetii accipere*.

Ed una legislazione anche più favorevole al mio sistema io la trovo nel rescritto del 10 agosto 1771 per la Sicilia, nel quale si dispone  *che dove era solito ad esigersi il laudemio si paghi, ma non più che la quinquagesima parte del prezzo*. Noi non oseremo di fare quello che facevano i legislatori del 1771 nella Sicilia, malgrado il favore che presso di essi godevano le istituzioni ecclesiastiche? Noi non l'osiamo, ma coloro non credevano di commettere uno spoglio quando riducevano il laudemio a giusta misura.

Ai miei maestri di diritto e di storia del diritto non ricorderò che era tanto evidente l'enormità d'imporre grossi laudemi, vero strangolo degli utilisti, che non

si osava sempre esigerlo a rigore, siccome avviene appunto nel Beneventano. Sebbene le condizioni delle concessioni fossero chiare ed esplicite nella parte che si riferivano al laudemio, ciò non ostante i corpi morali, anche ecclesiastici, quando capitavano ad essere retti da un abate, da un parroco o da un vescovo e simile, alquanto più tenero di viscere e poteasi ottenere la venia, consentivano a prendere una porzione soltanto del laudemio, e riconoscevano così da sè stessi l'ingiustizia enorme delle convenzioni.

Rammentiamo poi in questa elevata ragione del laudemio una origine feudale, quale la narrano gli scrittori della storia del diritto. Le piccole famiglie, alle quali si concedeva una enfiteusi, erano esse stesse interessate a convenire bassissimo il canone ed altissimo il laudemio per non dare luogo a facili alienazioni. Credevano fare così una specie d'infudazione, di costituire una specie di proprietà alienabili nelle loro famiglie. Era lo spirito dell'epoca feudale che dominava così nelle alte classi della società come nelle inferiori.

Se questa origine stessa debba o no conciliar favore al mio emendamento, lo vedrà la Camera. Ma a me sembra conveniente insistere che la redazione dell'articolo vada modificata, riducendosi la ragione del laudemio. Per non urtare la tendenza che si manifesta a mantenere questa legge più che si può come viene mandata dal Senato, non ho domandato che si riducesse assolutamente il laudemio alla quinquagesima parte ed ho preferito fissare una regola che determini un  *maximum*.

Ponderi la Camera le ragioni da me svolte e decida.

**PISANELLI**, ministro di grazia e giustizia. Certamente il laudemio ha un'origine feudale: ma il canone enfiteutico esso stesso ha un'origine feudale. Senonchè quando tutta la proprietà era costituita sotto il regime feudale anche le proprietà allodiali seguivano gli usi, i contratti, i sistemi che nella massima parte prevalevano, ed in conseguenza il laudemio ed il canone enfiteutico divennero elementi non solo delle proprietà feudali, ma anche delle proprietà libere, e delle città non feudali.

Ora ci troviamo innanzi a questo fatto: noi veniamo a sciogliere quest'eredità che feudale dapprima si è fatta poi civile in quasi tutta l'Europa.

Nello sciogliere i diritti tra il direttario e l'utilista, qualunque sia stata la loro origine, noi dobbiamo scioglierli con giustizia.

Per ottenere questo scopo dobbiamo valutare tutti i vantaggi de' quali al presente gode il direttario. Dando pertanto all'utilista la facoltà di affrancare il canone, noi non pensiamo affrancarlo dal compenso per il laudemio di cui è defraudato il direttario. Dice l'onorevole deputato Camerini: ma notate, il laudemio è stabilito in alcuni casi con molte gravezze.

D'ordinario, signori, il laudemio è grave in quel caso in cui il canone è bassissimo; ed in conseguenza il vantaggio che ritrarrà l'utilista, rispetto al canone, è com-

pensato dalla gravità del laudemio; il danno che patirà il direttario rispetto al canone sarà risarcito dal pagamento del laudemio, nè si può tener conto delle ragioni diverse per le quali questi laudemii furono stabiliti con una norma differentissima, nè sarebbe giusto venire oggi a dire: tutti i laudemii si riducono ad una stregua eguale. Quella misura comune sarebbe in più casi cagione di gravi errori. Io osservo inoltre che la misura tenuta dall'articolo sul quale noi ragioniamo per l'affrancazione del laudemio è tale che non darà giusto motivo di doglianze all'utilista che ha l'obbligo di pagare la metà del laudemio dovuto.

**PRESIDENTE.** Domando all'onorevole Torre se anche esso concorra a ritirare il primo emendamento proposto dall'onorevole Camerini.

**TORRE.** Manteniamo soltanto la seconda parte.

**CAMERINI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Parli.

**CAMERINI.** Non voleva dir altro, se non che dagli argomenti esposti dall'onorevole ministro sembra che egli abbia alquanto frainteso le mie parole.

Appunto perchè io convengo che bisogna guardare con una certa equità la condizione dei direttari, ho detto non voler ridurre il laudemio secondo la quantità fissata dalla legge comune, dai rescritti e dalle stesse Bolle Clementine, ma fui contento di proporre un limite, rispettando però fino a questo le particolari convenzioni.

Prego pure la Camera di ricordare che ci troveremo con una legge precisamente in opposizione a quella che è introdotta in Toscana. Questa provincia è certamente molto innanzi in materia di legislazione, eppure adottò ben altra norma pe' laudemii, cosicchè se vi saranno ancora colà affrancazioni a fare, si faranno senza temere gli scrupoli e gli assurdi accennati dall'onorevole ministro, e si faranno a ragione molto più bassa, e secondo me, molto più giusta e legale.

**PRESIDENTE.** Domando se l'emendamento proposto dagli onorevoli Camerini e Torre è appoggiato.

(È appoggiato).

Metto ai voti la seconda parte di questo emendamento, la quale consiste nell'aggiungere al secondo alinea, le seguenti parole:

« In guisa però che non si oltrepassi la metà del capitale corrispondente al canone, alla qual misura sarebbe in tal caso ridotto. »

(Non è approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 7, come fu proposto dalla Commissione.

(È approvato. Si approvano pure i seguenti):

« Art. 8. Nelle decime il valore dell'annua prestazione sarà depurato da tutte le spese di raccolta e percezione, in modo che la rendita da cedere sia uguale al prodotto netto della prestazione.

« Art. 9. Ove consti che per legge o per patto o per consuetudine il pagamento dei tributi sia a carico del direttario, l'annua prestazione da affrancarsi colla ces-

sione di rendita sul debito pubblico sarà ridotta di un quinto.

« Per tutte le altre rendite che non siano le enfiteutiche, per le quali i debitori erano abilitati a ritenere meno del quinto, la riduzione sarà fatta sulla proporzione dell'annua ritenzione cui avevano diritto.

« Art. 10. Nel caso che il diritto alla prestazione appartenga in comune a un corpo morale e ad un privato, il possessore del fondo soggetto all'annualità potrà liberarlo secondo le norme stabilite negli articoli precedenti, per la parte soltanto che spetta al corpo morale, salvo il diritto di procedere, nei modi autorizzati dalla legge, all'affrancazione dell'altra parte che spetta al privato.

« Art. 11. Quando la prestazione sia dovuta da più possessori del fondo, la liberazione non può promuoversi che da tutti i comproprietari, a meno che uno o più di essi non cedano una rendita sul Gran Libro eguale alla totalità dell'annua prestazione.

« In questo caso i comproprietari affrancati rimarranno di pieno diritto surrogati nelle ragioni del direttario verso i non intervenuti nell'affrancazione.

« Se l'annua prestazione fosse da oltre dieci anni riscossa separatamente dai diversi obbligati, ciascun proprietario potrà valersi della facoltà di affrancarsi accordata dalla presente legge in proporzione della sua quota di annua prestazione.

« Art. 12. Colui che vorrà esercitare la facoltà di affrancazione in virtù di questa legge dovrà notificare in iscritto e senza formalità giudiziale questa sua volontà all'amministrazione o allo stabilimento di manomorta nei modi che saranno stabiliti dal regolamento.

« Art. 13. Gli amministratori e rappresentanti degli stabilimenti od istituti di manomorta dovranno, senza che abbiano bisogno di alcuna autorizzazione, assentire alle richieste d'affrancamento e procedere agli atti relativi. »

A quest'articolo fu proposto un emendamento aggiuntivo dall'onorevole Brunetti; esso è così concepito:

« Quante volte non assentano o non procedano di fatto agli atti anzidetti, provvederà per essi ed in loro nome la deputazione provinciale. »

L'onorevole Brunetti ha la parola per isvolgere il suo emendamento.

(Il deputato Brunetti non è nella sala).

**CAVALLINI.** La Commissione non accetta questo emendamento.

Coll'articolo 13 non si ebbe altro scopo che quello di attribuire la facoltà e l'obbligo agli amministratori di assentire, malgrado che non abbiano ancora ottenuto l'approvazione superiore.

Il deputato Brunetti va molto più avanti e dice: nel caso che questa autorizzazione non sia accordata, procederà la deputazione provinciale. Ma non è certamente questa che debba essere intromessa a farla da giudice in questi affari, e quindi per le ragioni medesime per le quali la Camera ha già respinto l'emendamento ten-



TORNATA DEL 2 DICEMBRE

dente a dare l'elemento della deputazione provinciale in altre incumbenze, la Commissione spera che verrà pure rigettato l'emendamento proposto dall'onorevole Brunetti.

**PRESIDENTE.** Domando se quest'emendamento proposto dal deputato Brunetti è appoggiato.

(Non è appoggiato).

Metto ai voti l'articolo 13 di cui ho dato lettura.

(È approvato).

« Art. 14. Operata che sia a norma e nella misura stabilita dalla presente legge la cessione della rendita nominativa a favore dello Stato o dei corpi morali sopraindicati, il fondo sarà libero *ipso iure* dal vincolo che lo gravava, non ostante qualsiasi legge o patto in contrario, e lo Stato o i corpi morali non potranno ricusare il consenso che occorresse per le volture estimali e censuarie, e per le cancellazioni di iscrizioni che ne siano conseguenza.

« Se una ipoteca sia costituita sopra il dominio diretto, il fondo ne sarà liberato col trasporto della ipoteca sopra la cartella della rendita. »

(È approvato).

« Art. 15. Tutte le spese occorrenti per le operazioni di affrancazione saranno a carico dell'affrancante, tranne quelle dipendenti da pretese non fondate. »

(È approvato).

« Art. 16. Saranno esenti dal pagamento della tassa di registro le affrancazioni di cui negli articoli 1 e 3 della presente legge che seguono, o per cui si faccia a titolo di pagamento il deposito dell'occorrente cartella, entro l'anno dalla pubblicazione di essa. »

(È approvato).

**PANATTONI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**PANATTONI.** La Commissione, avendo portato nuove considerazioni sull'articolo 17 del progetto di legge stato approvato dal Senato, è venuta nel parere di non sopprimerlo.

**PRESIDENTE.** Darò dunque lettura di questo articolo 17:

« Art. 17. Le affrancazioni di prestazioni perpetue indicate nella presente legge ed iniziate sotto l'impero delle leggi anteriori, saranno regolate secondo le disposizioni della legge nuova, purchè non siano già definitivamente convenute tra le parti, oppure riconosciute con sentenza passata in giudicato. »

Il deputato Salaris ha facoltà di parlare.

**SALARIS.** Non potrei assentire alla proposta della Commissione, la quale, *mutato consilio*, vorrebbe ora ritenere l'articolo 17 di cui propose già alla Camera la soppressione.

Io credo che quest'articolo deve sopprimersi non per le ragioni enunciate nella relazione, ma per ben altre ragioni, le quali, secondo il mio modo di vedere, sono di una maggiore importanza.

Diffatti, o signori, che si vuole con questo articolo? Nulla di nuovo, anzi ciò che si deve conseguire senza

questa disposizione. Leggansi le parole dell'articolo, e credo che la cosa apparirà chiarissima.

« Le affrancazioni di prestazioni perpetue indicate nella presente legge ed iniziate sotto l'impero delle leggi anteriori, saranno regolate secondo le disposizioni della nuova legge. »

Ora ognuno di voi ben comprende che questo articolo ha due parti: una che riguarda gli atti iniziati sì, ma non compiuti sotto l'impero di altre leggi a questa analoga; l'altra che ha rapporto ad atti compiuti e consumati. Sì l'una che l'altra di queste due disposizioni sono affatto superflue da non giustificarne l'enunciazione in questa legge che si discute.

E chi non sa che gli atti sono sempre regolati con quella legge che è in vigore allorchando essi si compiono? È perfettamente dunque inutile la prima parte di questo articolo, il cui mantenimento farebbe supporre che si potesse dubitare di un principio incontestato, che gli atti si regolano con la legge che vige quando si giunge al loro compimento, non mai con la legge che per avventura era in vigore allorchando furono essi iniziati. Non è a dubitarsi dunque che questa prima parte sia di tanto evidente inutilità da non potersene sostenere il mantenimento in questa legge.

Supponete infatti una legge esistente, sotto la quale un atto di affrancazione sia stato iniziato, la qual legge sia pur stata abrogata da un'altra posteriore, vigente la quale sia l'atto suddetto compiuto; vorrete voi che possa crederci che questo atto possa esser mai regolato in conformità alla legge sotto cui fu iniziato, e che più non esiste? Ciò sarebbe assurdo tanto quanto è superflua la disposizione della prima parte di questo articolo 17.

Non meno inutile è per me la seconda parte. Se infatti supponete che codesti atti siano già compiuti in conformità a leggi precedenti, anche quando per questa legge quelle abbiano a cessare, io credo che quegli atti non possano più esser regolati in conformità alle disposizioni della novella.

Ciò in diritto comune, dappoichè quegli atti furono regolarmente conformati alla legge che vigeva quando furono compiuti, nè potevano esser regolati secondo una legge che non esisteva. Trattandosi dunque di atti compiuti, credo perfettamente inutile l'enunciare che la presente legge non potrebbe risguardarli.

Perchè infatti, o signori, questa legge potesse risguardare fatti già compiuti, sarebbe indeclinabile dare alla medesima forza retroattiva, lo che non credo opportuno perchè apporterebbe gravissimi inconvenienti, toccando atti compiuti in conformità alle leggi anteriori.

Dimostrata così la inutilità di questo articolo in ambo le sue parti, si rapporto agli atti iniziati, sia rapporto a quelli compiuti sotto una legge anteriore, ognuno può ben immaginarsi qual sia e quale debba essere la mia logica conclusione.

Io finirei quindi per proporre che sia mantenuta

la soppressione dell'articolo 17. Ma ora sono in obbligo di manifestare perchè io respingessi fin dal principio le ragioni enunciate nella relazione, le quali determinarono la Commissione a sopprimere quest'articolo.

La Commissione, volendo fare un'eccezione in favore della Toscana, propose la soppressione dell'articolo 17 ed aggiunse un articolo al progetto di legge approvato dal Senato, come una disposizione transitoria.

La Camera ha udito ieri il brillantissimo discorso dell'onorevole Panattoni in difesa di questa legge. Abbiamo tutti applaudito ai principii che egli ha saputo maestrevolmente svolgere; ma giunto a questo punto, ponderate le ragioni della soppressione dell'articolo 17, e quelle che motivarono la disposizione transitoria, mi permetta l'onorevole Panattoni, ho dubitato un momento della sincerità della difesa di questa legge.

Io non comprendo come in questa legge, il cui precipuo pregio è per me quello di abolire tante altre leggi speciali delle varie provincie, per imperare sola in modo uniforme su tutte, in onta al suo principio di unificazione si ritrovi ancora una eccezione per la Toscana.

**PANATTONI.** Non è la questione.

**PRESIDENTE.** Prego di non interrompere, risponderà.

**SALARIS.** Mi permetta, dico ciò solo per incidente. Se la legge è buona, perchè non dovrà la Toscana godere i benefici effetti, se sono quali li annunciava per tutte le altre provincie l'onorevole Panattoni? Se la legge è dannosa, allora io domando perchè la si vorrà imporre alle altre provincie? Bisogna uscire da questo equivoco.

Io credo che la legge debba farsi per tutte le provincie del regno; credo che qualunque eccezione non sia ragionevole, nè possa giustificarsi. Una eccezione, o signori, lascierebbe sospettare della bontà della legge.

Credo ancora pericolosa un'eccezione, perchè, ammessa, darà luogo a molte altre che potrebbero invocarsi in favore di altre provincie. Ed a tal fine io credo tenda l'aggiunta proposta dagli onorevoli Crispi e Mordini all'articolo 21, ed hanno ben ragione, seguendo appunto l'esempio della Commissione.

*Una voce.* È un ordine del giorno.

**SALARIS.** Sia pure un ordine del giorno, il fine cui tende è però che non sia questa legge applicata alla Sicilia, ov'è in vigore un decreto prodittoriale maggiormente vantaggioso.

In ultimo, è vigente nelle antiche provincie la legge 13 luglio 1857 la quale comprende la materia di questa legge ed è assai più larga, e quel ch'è più, informata a quei principii che l'onorevole Allievi diceva rivoluzionari, ma che portano quella radicale riforma da lui desiderata. Or bene, non potrebbe qualcuno chiedere che in quella o questa delle antiche provincie sia mantenuta la legge del 13 luglio 1857? Che sarebbe

allora, o signori? Noi dovremo per giustizia accogliere egualmente codeste proposte, e quindi ben lungi di aver votato una legge di unificazione, avremo fatto una legge per alcune provincie, per quelle che non si sollevarono contro, chiedendo che fosse ad esse applicata.

**CAVALLINI.** Chiedo di parlare.

**SALARIS.** Ho ciò detto per incidente, e perchè vi fui astretto dalle ragioni per le quali la Commissione volle sopprimere l'articolo 17. Io però ho già enunciato per quali altre ragioni sostenga la soppressione di questo articolo.

L'articolo 17 non ha per me ragione d'essere, non ha significato; quindi propongo che la Camera voglia sopprimerlo.

**CAVALLINI.** L'onorevole mio amico, il deputato Salaris, nel combattere l'articolo 17 che in sulle prime la Commissione aveva proposto di sopprimere, ha incidentalmente parlato eziandio dell'articolo transitorio che è relativo alle provincie toscane; ma siccome le sue osservazioni evidentemente sono intempestive, avvegnachè la discussione a questo riguardo si intraprenderà al fine di questa legge, quindi io mi limiterò unicamente a rispondergli per ciò che ha riguardo all'articolo 17.

Le osservazioni dell'onorevole preopinante non sono certamente senza fondamento. Egli ha detto che tanto la prima parte quanto la seconda di quest'articolo sono superflue, perchè, secondo i principii generali, ognuno sa che quando un contratto è soltanto iniziato, quando una procedura non è ancora giunta al suo termine deve naturalmente imperare la legge nuova che viene promulgata. Egli aggiunse che è parimente inutile la seconda parte, perchè non si può rinvocare in dubbio che quando il contratto è compiuto, le leggi avvenire non possono provvedere sul medesimo.

Ma io alla mia volta mi farò a chiedere all'onorevole Salaris: quale inconveniente produrrebbe il disposto dell'articolo 17, qualora venisse dal Parlamento adottato? Nessuno evidentemente.

**SALARIS.** Domando la parola.

**CAVALLINI.** Quest'articolo mirerebbe a torredi mezzo qualunque dubbio che per avventura potesse elevarsi al riguardo. Ora, non è certamente difettosa quella legge, la quale, colla sua chiarezza, si propone d'impedire che le parti abbiano a far litigi sopra un certo e determinato punto. Del resto, osserverò all'onorevole Salaris che il dubbio realmente esiste, se si debba applicare la nuova legge piuttosto che l'antica, ed esiste, se non per tutto il regno, certamente per una parte, cioè per le antiche provincie, poichè la legge del 13 giugno 1857 stabilisce che l'utilista appena ha fatto notificare al direttario la sua volontà per mezzo di usciere di procedere all'affrancamento, acquista per questo solo fatto il diritto di procedere egli all'affrancamento e d'impedire che il direttario si serva di questo suo diritto.

E siccome nelle leggi precedenti, le quali hanno

vigore in alcune provincie dello Stato, noi troviamo delle disposizioni che appunto ci fanno dubitare, se possano ancora sussistere dopo l'adozione del disegno di legge che ora viene in discussione, egli è perciò che la Commissione, rinvenendo dalla deliberazione presa primitivamente, crede opportuna e conveniente l'adozione dell'articolo 17.

**PRESIDENTE.** Il deputato Salaris ha facoltà di parlare. La prego però a volersi limitare ad un chiarimento, perchè ha già avuto campo di sviluppare le sue idee.

**SALARIS.** Non darò che una semplicissima risposta alla domanda fattami dall'onorevole mio amico Cavallini, il quale mi chiede che male farebbe la disposizione dell'articolo 17 dal momento che io riconosco che contiene principii notissimi. Ecco il male. È un pleonasma, è una ripetizione di ciò che è in diritto comune; perlocchè dunque questo articolo non ha alcuna significazione. Ma è egli un bene che una legge contenga delle disposizioni, le quali, invece di togliere, facciano nascere dei dubbi? In una legge non vi devono essere che disposizioni chiare e precise. Se questo articolo fosse mantenuto, ciascuno ne vorrebbe conoscere il motivo, la ragione; ma quale è questa ragione? La si rinverrebbe solamente nei principii notissimi e generali di diritto comune; ed allora io dico: qual ragione vi ha che questi principii siano espressi in questa legge?

Ecco il perchè io credo che questo articolo debba essere soppresso.

In quanto alle altre mie osservazioni che veramente hanno più diretta sede all'articolo 21, che è una disposizione transitoria, mi riserverò di svolgerle, quando si discuterà quell'articolo, se sarà sollevata, come spero, questione.

**PRESIDENTE.** Dunque la Commissione ha ritirata la sua primitiva proposta, però l'onorevole Salaris la fa sua. Domando pertanto se la proposta Salaris sia appoggiata.

(Non è appoggiata).

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli):

« Art. 17. Le affrancazioni di prestazioni perpetue indicate nella presente legge ed iniziate sotto l'impero delle leggi anteriori saranno regolate secondo le disposizioni della legge nuova, purchè non siano già definitivamente convenute tra le parti, oppure riconosciute con sentenza passata in giudicato.

« Art. 18. La presente legge non sarà applicata alle concessioni dei diritti di acqua.

« Con legge speciale sarà provveduto all'affrancazione delle terre enfiteutiche del Tavoliere delle Puglie.

« Art. 19. Non si potrà derogare per convenzione delle parti al disposto di questa legge per ciò che riguarda la materia e il modo dell'affrancazione, le persone che possono chiederla e la misura di essa.

« Art. 20. Le affrancazioni che in virtù di leggi

anteriori debbano farsi mediante cessione di rendita sul Gran Libro al 3 per cento si potranno continuare colla cessione di questa rendita.

« Art. 21. Con regolamento approvato per regio decreto sarà provveduto alla esecuzione della presente legge. »

A questo articolo 21 venne proposto dagli onorevoli Crispi e Mordini un ordine del giorno così concepito:

« La Camera, ritenendo che nulla è innovato nelle provincie siciliane agli effetti della legge 10 agosto 1862 sulla concessione ad enfiteusi perpetua redimibile dei beni rurali ecclesiastici, passa alla discussione dell'articolo 21. »

La parola è all'onorevole Mordini per sviluppare il suo ordine del giorno.

**MORDINI.** La legge del 10 agosto 1862 ordinò che tutti i beni rurali ecclesiastici di Sicilia fossero dati ad enfiteusi perpetua redimibile, e che i canoni fossero affrancabili a piacimento degli enfiteuti, immobilizzandosi a nome del corpo morale una rendita inscritta nel Gran Libro del debito pubblico italiano uguale al canone netto.

Questa legge, che corrispondeva ad un bisogno vivissimo del paese e veniva a realizzare un desiderio da lungo tempo nudrito da quelle provincie, fu festeggiata ed accolta con grande entusiasmo in Sicilia.

A tal proposito anzi mi permetto pregare incidentalmente l'onorevole guardasigilli di volermi favorire qualche spiegazione, avvegnachè da molte parti mi siano giunte doglianze sulle lentezze e ritardi che incontra la esecuzione della legge medesima.

Il pensiero che mosse l'onorevole Crispi e me a presentare l'ordine del giorno che porta il nostro nome fu il dubbio che la pubblica opinione in Sicilia avesse ad allarmarsi di questa legge che si sta discutendo, e quindi temere una qualche possibile perturbazione di fronte alla legge 10 agosto 1862.

L'onorevole Crispi ed io non crediamo fondati questi timori, noi riteniamo che la legge che si sta oggi discutendo, quando sia appurata, non possa in nessun modo pregiudicare, offendere, vulnerare la legge del 10 agosto 1862, cosicchè se l'onorevole ministro guardasigilli credesse di potermi dare qualche spiegazione, farmi qualche dichiarazione soddisfacente, io sarei disposto a ritirare il mio ordine del giorno.

**PISANELLI, ministro di grazia e giustizia.** Io credo che sia esatta l'opinione degli onorevoli deputati Crispi e Mordini, quando essi pensano che questa legge non possa recare pregiudizio alla legge votata in Parlamento per la censuazione dei beni ecclesiastici.

Con quella legge il Parlamento sancì l'enfiteusi redimibile di tutti i beni ecclesiastici di Sicilia.

Però questa legge la quale stabilisce la redimibilità delle enfiteusi esistenti non può menomare l'efficacia della legge già votata.

In quanto alle doglianze a cui ha fatto cenno l'onorevole Mordini debbo dichiarare alla Camera che cer-

tamente quella legge ha incontrato da principio molte difficoltà, segnatamente per l'accertamento e la descrizione dei beni che possedevano gli ecclesiastici.

Queste difficoltà ora sono in gran parte superate. Io compilai un regolamento per l'esecuzione della legge stessa; e mi valse del concorso di molti deputati che seggono in questa Camera, e che mi aiutarono dei loro lumi e dei loro consigli.

Furono in esecuzione di questo regolamento stabilite delle Commissioni, furono costituite le segreterie presso ciascuna di queste Commissioni, e per non portare aggravio all'erario, vennero adoperati quegli impiegati che abbondano nella Sicilia, i quali avevano già uno stipendio.

Da ultimo fu accolta dal Ministero la disinteressata offerta dell'onorevole deputato Corleo, il quale aveva proposto la legge, e si offrì per sovrintendere a tutte le operazioni per l'attuazione della medesima. Ed egli vi intende con alacrità ed accorgimento; e colgo anzi questa occasione per far plauso all'opera dell'onorevole deputato Corleo e allo zelo con cui egli si presta. Ricevo continui rapporti sul processo che ora hanno in Sicilia tutte queste operazioni, e spero che fra breve diverranno manifesti i vantaggi da quella legge arrecati.

**MORDINI.** Prendo atto delle considerazioni dell'onorevole ministro, e ritiro il mio ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Dopo queste spiegazioni, essendo ritirato l'ordine del giorno, naturalmente l'onorevole deputato La Porta non insiste più per avere la parola....

**LA PORTA.** Io vorrei solo prevenire il Ministero su qualche cosa.

Debbo dire all'onorevole ministro guardasigilli che i ritardi incontrati nell'esecuzione di quella legge in Sicilia non sono stati quelli che derivavano principalmente dai regolamenti e dai termini in essi assegnati. Io ho il bene di contraddirli, assumendo che una gran parte di questi ritardi si deve alla poca operosità di alcuni prefetti, si deve all'inerzia delle autorità, contro la quale l'onorevole Corleo ha adoperato tutta la sua attività.

Però è ben giusto sappia il ministro che alcuni tribunali di circondario o non ebbero il coraggio di applicare le multe, o quanto meno nell'applicarle furono moltissimo indulgenti a favore delle manomorte renitenti alla legge, e se questo non è un ritardo è qualche cosa di più, è un incaglio all'opera del censimento. Devo pur segnalare un altro vero incaglio e positivo, che questa legge andrà a trovar domani. Questo è la tassa del registro e del bollo. Per essa molti e molti dei piccoli coloni, verso i quali quella legge sarebbe immensamente utile, non potrebbero arrivare a goderne, poichè tutti conoscono a quali enormi cifre possono ascendere le somme da erogarsi nei contratti per la tassa di registro e bollo.

Io prendo quest'occasione per richiamare l'attenzione della Camera e del Ministero per vedere se vi fosse modo a preservare queste operazioni dalle tasse di re-

gistro e di bollo, onde renderle più profittevoli alla gran classe dei piccoli proprietari, dei piccoli coloni in favore dei quali specialmente la Camera votò quella legge di enfiteusi, e che non potrebbero profittare, non profitterebbero di quelle benefiche disposizioni di legge.

**PISANELLI, ministro di grazia e giustizia.** Domando la parola.

L'onorevole La Porta attribuisce la lentezza con cui sul principio hanno proceduto le operazioni per l'esecuzione della legge a cause diverse da quelle da me accennate. Per quanto io sappia, posso attestare che le difficoltà furono quelle che io ho esposto e non altre, e particolarmente non mi consta in alcun modo della pigrizia dei prefetti che l'onorevole La Porta ha lamentato.

L'onorevole deputato coglie parimenti questa occasione per accagionare l'indulgenza della magistratura nell'applicazione delle multe, e cita come autorità l'opinione pubblica.

Signori, quando si tratta di sentenze rendute dai magistrati, io riconosco una sola autorità, quella che la legge costituisce per esaminare le sentenze medesime, e farne ragione.

Se i tribunali sono indulgenti, c'è la Corte d'appello che certamente riparerà l'errore; per questo esse sono istituite. Se anche la Corte d'appello fuorviasse, c'è la Cassazione. Quando, esauriti i mezzi dati dalla legge, si è stabilito un giudicato, non vi è autorità che possa impugnarlo; i giudicati si devono rispettare come la stessa legge.

**PRESIDENTE.** Poichè l'onorevole La Porta ha fatto suo l'ordine del giorno già ritirato dall'onorevole Mordini, io porrò ai voti.

**LA PORTA.** Lo ritiro anch'io.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 21.

(È approvato).

**SALARIS.** Domando la parola su quest'articolo.

*Voci.* È già votato.

**PRESIDENTE.** Viene ora in discussione l'articolo aggiuntivo degli onorevoli Pasini e Sanseverino così concepito:

« Art. 22. Per tutte le concessioni perpetue dei beni immobili e di beni considerati a guisa d'immobili fatte prima d'ora a titolo d'enfiteusi, subenfiteusi, albergo, livello, e qualsiasi consimile titolo e sotto qualsivoglia denominazione, oltre da quelle istituite a favore del demanio o di qualunque altra amministrazione dello Stato, di stabilimenti pubblici, corporazioni, istituti, comunità ed altri corpi morali di manomorta, viene estesa ed applicata anche alla Lombardia la legge 13 luglio 1857 delle antiche provincie ad eccezione degli articoli 14, 15 e 17.

« Per gli effetti degli articoli 7 ed 11 di detta legge saranno contemporaneamente pubblicati in Lombardia gli articoli 1944 e 1066 del Codice civile Albertino.

« A modificazione dell'articolo 5 di detta legge è stabilito che nessuna deduzione abbia luogo pei tributi

TORNATA DEL 2 DICEMBRE

riguardo alle enfiteusi anteriori al decreto 27 aprile 1811 nei casi nei quali, a termini del detto decreto, l'utilista non avrebbe potuto pretendere detrazione alcuna. »

Invito il deputato Pasini a svolgere quest'articolo.

**PASINI.** Io prego la Camera di considerare che le provincie lombarde si trovano in una particolare condizione. Hanno da una parte le antiche provincie, nelle quali la legge del 1857 ha già provveduto allo scioglimento delle enfiteusi; hanno dall'altra l'Emilia, nella quale un decreto dittatoriale ha applicato la legge del 1857, che esisteva già nelle antiche provincie.

La Lombardia si trova dunque nel mezzo, e non vede ancora giungere la legge che svincoli per lei le enfiteusi; eppure le condizioni economiche della Lombardia sono tanto mature per questo svincolo, quanto lo sono quelle delle provincie che le stanno ai due fianchi.

In massima adunque spero che la Camera troverà affatto conveniente che io venga proponendo quest'articolo addizionale, che fa per la Lombardia quello che ha fatto la legge 1857 per le antiche provincie, e un decreto dittatoriale per l'Emilia.

Quanto poi alle obiezioni che ho sentito muoversi contro quest'articolo addizionale anche prima che venisse in discussione dirò brevemente poche parole.

Dicono alcuni che la legge del 1857 non è perfetta, ed io ammetterò volentieri che la legge del 1857 non è perfetta. Ma perchè la legge 1857 non è perfetta ne viene forse la conseguenza che si debba stare con nessuna legge? E perchè le enfiteusi si potrebbero forse meglio svincolare con altra legge, ne viene per questo la conseguenza che si debba negare l'applicazione di quella legge che in gran parte almeno opererebbe lo svincolo?

Ho anche inteso a dire che vi sia in prospettiva una legge generale per tutto lo Stato, la quale sarebbe molto migliore della legge del 1857. Io desidero che ciò sia. Ma sono tre anni che la Lombardia l'attende, ed io poi credo che quando questa legge verrà per tutto lo Stato, l'essersi già prima applicata nella Lombardia la legge del 1857 sarà causa che la legge che ora si ha in prospettiva arrecherà anche alla Lombardia, come alle antiche provincie ed all'Emilia, maggiori beneficii.

Partendo da questa idea generale, io ho proposto l'articolo 22. Ora, poche parole spiegheranno la tessitura di quest'articolo addizionale.

Prima di tutto sono eccettuati, nell'applicazione della legge 1857, gli articoli 14, 15, 17, per motivi che sono assai ovvii.

Gli articoli 14 e 15 non si applicano se non alle enfiteusi temporanee per le quali la legge 1857 si è limitata unicamente a stabilire il modo della loro pubblicazione. Questi articoli si riferiscono alle leggi civili esistenti nelle provincie antiche, e sarebbe quindi inutile applicarle alla Lombardia, ove le leggi civili sono diverse.

Quanto poi all'articolo 17 lo eccepisco perchè i titoli da prodursi onde ottenere lo svincolo dell'enfiteusi, i quali sarebbero stati obbligati a certi diritti in base alla legge 1854 sul diritto d'insinuazione, ne erano da quest'articolo 17 dichiarati esenti.

Ora la legge 1854 non ha più vigore, e d'altronde non trovo nessun motivo di esimere le enfiteusi, che si vogliono affrancare, dal pagare quei diritti che sono stabiliti dalla nuova legge finanziaria.

Ecco perchè gli articoli 14, 15 e 17 della legge 1857 sarebbero tolti.

Io poi propongo l'aggiunta dell'ultimo alinea relativo alla deduzione di un quarto del canone ai riguardi dei tributi. E perchè? La ragione di quest'aggiunta è la seguente. In Lombardia esiste una legge del 27 aprile 1811, la quale regola i rapporti tra i direttari e gli utilisti in materia di deduzione di un quarto del canone per far fronte ai tributi dovuti allo Stato. In questa legge del 1811 è stabilito che tutte le imposte debbano stare a carico dell'enfiteuta, il quale abbia diritto di trattarsi per ciò il quinto del canone, ma è poi stabilito che la ritenuta non possa essere pretesa se tutte le imposte erano dalla convenzione caricate esclusivamente nell'enfiteuta. È quindi evidente che dalla pubblicazione del decreto 27 aprile 1811 in poi i direttari che avevano una tal convenzione hanno questo diritto acquisito di non sottostare alla deduzione del quinto per cagione delle imposte. Per conseguenza se la legge del 1857 fosse applicata tal quale alla Lombardia, questo ne avverrebbe, che gli utilisti conseguirebbero un diritto conferito loro dalla legge 1857 in detrimento di un diritto già prima acquisito dai direttari, e lo conseguirebbero perchè la legge del 1857, senza far distinzione di casi e senza tener conto di convenzioni, per tutte le enfiteusi anteriori al secolo ordina la detrazione del quinto per far fronte ai tributi.

Queste sono le ragioni per le quali ho concepito l'articolo tal quale l'ho proposto.

Debbo per altro avvertire che nella stampa è occorso un errore. Là dove dice: *oltre di quelle*, si deve dire *oltre da quelle*.

Aggiungo ancora che nel mio concetto, quando io dico: *per tutte le concessioni perpetue*, intendo tanto le concessioni perpetue, quanto quelle che la legge del 1857 parificava alle perpetue colle parole: *sono perpetue o considerate come tali*.

Ma siccome ho sentito da qualche mio collega muovere il dubbio che l'espressione dell'articolo proposto non sia abbastanza chiara, perciò al fine del primo capoverso sono ben contento di aggiungere: *Lo stesso avrà luogo per tutte le concessioni considerate come perpetue dalla legge suddetta*.

Questi sono i semplici motivi che mi hanno indotto a proporre l'articolo addizionale.

**PRESIDENTE.** L'onorevole guardasigilli ha facoltà di parlare.

**PISANELLI, ministro di grazia e giustizia.** Mi duole di non potere aderire al desiderio, di certo mosso da

fine nobilissimo, dell'onorevole deputato Pasini. E la prima ragione io la deduco dalla forma secondo la quale ha fatto la proposta.

Noi ci occupiamo da tre giorni, credo, di una legge che riguarda le enfiteusi perpetue che sono stabilite a per dei corpi morali.

L'onorevole deputato Pasini prende occasione da questa legge e vuole ad essa aggiungere un articolo, per virtù del quale si estenda ad una delle provincie dello Stato la legge del 1857. Io potrei fermarmi qui e osservare: ma è sicuro l'onorevole deputato Pasini che a questo punto tutti i deputati abbiano portato la loro attenzione sulla legge del 1857? Che non si turbi l'importanza del voto che emetterebbero estendendo improvvisamente la legge a una provincia che finora non l'ha avuta?

Se l'onorevole deputato Pasini crede che veramente sia utile che la legge del 1857 si estenda anche alle provincie lombarde, egli potrà farne formale proposta la quale sarà certamente discussa e serenamente giudicata dal Parlamento. Ma io non credo conveniente che al punto in cui siamo giunti al termine della discussione di una legge che riguarda l'enfiteusi speciale, si venga qui a richiamare un'altra legge più ampia che ha diversi criteri, che ha forme diverse, per applicarla a una delle provincie del regno.

Ma, egli diceva, le provincie lombarde non godono del diritto di affrancazione di cui le provincie subalpine sono state dotate fin dal 1857.

Io farò osservare all'onorevole deputato Pasini che altre provincie del regno sono in questa medesima condizione. Nelle provincie napoletane non c'è stata legge che abbia facoltato gli enfiteuti all'affrancazione dei canoni. Con qual concetto dunque, e con quale giustizia volendo estendere questa legge si estenderebbe solo alle provincie lombarde...

**PASINI.** Domando la parola.

**FISANELLI,** *ministro di grazia e giustizia...* e non anche ad altre provincie che si trovano in condizioni eguali?

Ma la stessa sua proposta contiene un argomento che è atto a farla respingere, imperocchè egli naturalmente non propone che si estenda la legge del 1857, siccome è, alla Lombardia, ma propone che si estenda ad eccezione di alcuni articoli, con alcune modificazioni.

Dunque, mentre con questa proposta dell'onorevole Pasini noi santificheremmo la legge del 1857, colla sua estensione alla Lombardia, la verremmo per altra parte ad infirmare per quelle modificazioni che nella medesima proposta sono contenute, e si vedrebbe impereare nelle provincie antiche in un modo, ed in una maniera diversa nella Lombardia.

Io convengo, o signori, che questo fatto medesimo, la proposta stessa dell'onorevole Pasini scovre una lacuna che bisogna riempire pensatamente e con studi accurati intorno alla condizione vera di tutte le provincie. L'onorevole Pasini egli medesimo ha ricordato

la prospettiva del risultato di alcuni lavori che da qualche tempo sono in cammino, e che, se sono stati finora ritardati, certo è da sperare che non lo saranno d'avvantaggio. Qui vi sono alcuni membri d'una Commissione la quale intende ad apparecchiare una legge compiuta per tutto il regno. Dal canto mio non ho mancato di pregare gli onorevoli componenti questa Commissione per accelerare l'opera loro, ed io non dubito che essi trarranno nuovo argomento dalla proposta dell'onorevole Pasini, e certo io l'assicuro che le sue parole mi saranno di nuovo ed efficace stimolo per intendere con ogni cura a soddisfare questo bisogno del paese.

**PRESIDENTE.** La parola spetterebbe al deputato Pasini, ma avverto che ha già parlato una volta.

**PASINI.** Interrogli la Camera se vuol permettere che io risponda all'onorevole ministro.

*Voci.* Parli! Parli!

**PRESIDENTE.** Poichè la Camera consente, ha la parola.

**PASINI.** Veramente non potrei far eco alle ragioni colle quali l'onorevole ministro ha inteso di rispondere alle mie considerazioni, perchè prima di tutto, quanto al dire che la mia proposta è quasi improvvisata, io risponderò che fin da ieri tutti i deputati hanno potuto conoscerla, e sin da ieri han potuto consultare la legge del 1857.

Quanto poi al dire che anche altre provincie non godono della legge 1857, io ho già prevenuto questa obiezione, quando ho detto che le condizioni della Lombardia sono perfettamente pari a quelle delle provincie antiche e dell'Emilia.

Ciò dico per concludere che bisognava fare astrazione in quest'occasione da ciò che può o non può convenire alle altre parti d'Italia.

Io ho udito anche poco fa parlare delle enfiteusi della Sicilia, e so benissimo che vi potrebbero essere delle condizioni speciali da studiare prima di credere venuto il momento maturo per sciogliere le enfiteusi in altre parti d'Italia.

Quanto poi al dire che la mia proposta contiene in sé stessa la prova che la legge 1857 non è attuabile in Lombardia, io rispondo che quelle eccezioni che ho proposto di fare negli articoli 14 e 15 dovremo farle in qualunque legge vorremo fare nel seguito, perchè sono nella natura stessa delle cose, essendo disposizioni che si riferiscono alla diversa maniera di essere delle legislazioni civili, e che tendono a mettere in giusta armonia le diverse leggi preesistenti colla legge speciale.

È impossibile, per esempio, che qualunque legge si faccia sulle enfiteusi in generale, essa non tenga conto delle differenti maniere colle quali i diritti tra gli enfiteuti e i direttari sono ormai stabiliti dalle percorse legislazioni.

Dopo ciò, poichè il signor ministro dice che si affretterà a presentare alla Camera questa legge sullo svincolo delle enfiteusi, la quale sia una per tutta Ita-

lia, e sia migliore per quanto è possibile della legge 1857, io prendo atto della sua dichiarazione e pregandolo a voler affrettare questa presentazione, affinché la Lombardia e tutte le provincie d'Italia godano di una legge che è essenziale pel ben essere universale, attesa, prendendo le cose sotto l'aspetto generale, le enfiteusi sono un inciampo alla prosperità dell'agricoltura dello Stato, io dico, prendendo atto delle promesse del ministro, e pregandolo a far sì che si effettuino quanto prima, ritiro l'articolo proposto.

**PRESIDENTE.** Non rimane che a mettere ai voti le disposizioni transitorie proposte dalla Commissione.

« *Disposizioni transitorie.* Art. 22. Salve le disposizioni dell'articolo 16, le quali si applicheranno senza distinzione a tutte le affrancazioni ulteriori, nulla è innovato nelle provincie toscane quanto agli affrancamenti autorizzati dalla legge del 15 marzo 1860, e dai decreti successivi, e nelle altre provincie italiane quanto ai diritti quesiti in maggior favore degli utilisti, ed agli affrancamenti delle enfiteusi temporanee. »

**CORDOVA.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Parli.

**CORDOVA.** Quando io vidi iscritto per parlare sull'articolo 21 del progetto della Commissione l'onorevole Mordini pensai che volesse fare la proposta che io sto per presentare alla Camera, relativa ad un decreto che porta la sua firma fatto nel 1860. Invece ho veduto che si è di preferenza occupato degli effetti della legge 10 agosto 1862 sulle concessioni dei beni rurali ecclesiastici in Sicilia. Bisogna evitare che ogni nuova legge distrugga i buoni effetti delle leggi anteriori, e la Commissione ha avuto questo fine, allorchando ha proposto l'articolo 22 col titolo di *disposizioni transitorie*. L'affare è di qualche importanza, e, per dire alla Camera il risultato di una esperienza recente, io non tacerò alcuni fatti che si sono ultimamente verificati in occasione della legge 21 agosto 1862 per l'alienazione dei beni demaniali. Questa legge, per non aver disposizioni transitorie ben concepite, ha dato luogo a qualche inconveniente che è noto specialmente all'amministrazione delle finanze.

Quella legge nuova provvedeva a tutte le alienazioni dei beni demaniali, facendo eccezione soltanto pel Tavoliere di Puglia, la Sila di Calabria, e per le Maremme, ai quali luoghi si sarebbe provveduto con altre leggi speciali. Vi era poi l'articolo 19 il quale suonava quasi come l'articolo 17 ora votato, vale a dire che per le vendite sarebbe di regola la legge nuova, e non si avrebbe più riguardo alle leggi anteriori. Era naturale che sorgesse un dubbio che si è agitato nelle sfere amministrative, vale a dire se la legge 21 agosto 1862 avesse fatto cessare tutti gli effetti dell'altra legge di gennaio 1862, che provvedeva alla vendita di alcuni beni demaniali, e se questa legge avesse anche abrogate le leggi anteriori che provvedevano all'alienazione dei demanii in Sardegna, le quali certamente avevano avuto ben altro principio che non la legge del 21

agosto 1862, poichè le informava il pensiero di favorire l'agricoltura anzichè un concetto finanziario. Si è molto disputato su questo argomento, e ne è venuta una giurisprudenza molto incerta.

Ho voluto citare quest'esempio, perchè gli stessi inconvenienti non abbiano a riprodursi alla pubblicazione della presente legge.

Per la Toscana provvede l'articolo transitorio a favore della legge 15 marzo 1860 e dei decreti successivi. Esso mette in salvo i provvedimenti relativi a contrattazioni enfiteutiche, le quali aveano un'indole più civile, molto meno feudale di quello che aveano i contratti della stessa specie nelle altre parti di Italia.

Si sa che la natura dei livelli toscani era veramente eccezionale, e che si potevano considerare come vere rendite costituite; per conseguenza si sono dati altri modi all'affrancazione di questi livelli, e specialmente si sono accordati vantaggi che dipendono dalla legge 15 marzo 1860 e dai decreti successivi. Privare gli utilisti di questi vantaggi sarebbe veramente un retroagire contro di essi, e andar contro lo scopo e lo spirito della legge che la Camera sta per votare. Ma le stesse considerazioni non credo debbano valere riguardo al decreto prodittoriale del 20 ottobre 1860, il quale veramente non riflette l'affrancazione, ma riflette la vendita dei canoni, dei censi, dei livelli e delle decime. Ogniqualvolta si pongono in vendita questi canoni, se ne pubblicano i quadri, e si dà un termine alle prelazioni in modo che gli utilisti possono preferirsi.

Del resto io noterò che la base fondamentale delle due leggi è la stessa. Non vorrei che votato l'articolo 17 così concepito: « Le affrancazioni di prestazioni perpetue indicate nella presente legge ed iniziate sotto l'impero delle leggi anteriori saranno regolate secondo le disposizioni della legge nuova, purchè non siano già definitivamente convenute tra le parti, oppure riconosciute con sentenza passata in giudicato: » che votato quest'articolo che la Commissione aveva già eliminato, si venisse a credere che le affrancazioni le quali si trovano iniziate in Sicilia debbano ritentarsi con nuove norme, mentre sono state iniziate secondo il decreto del 20 ottobre 1860. Si potrebbe altronde sospettare che per avventura questa legge porti modificazioni al decreto 20 ottobre 1860 in quanto concerne affrancazioni di canoni, mentre può credersi il contrario, poichè quel decreto concerne la vendita di questi canoni, di questi livelli demaniali.

Se questo sospetto si è potuto concepire, se altri onorevoli deputati con l'ordine del giorno di cui hanno domandato la votazione alla Camera, hanno voluto fare una riserva per la legge dell'agosto 1862 a maggior titolo si deve fare la stessa riserva per il decreto 1860, che concerne una materia che ha maggior rapporto con quella della presente legge.

In conseguenza di ciò pregherei la Camera di aggiungere alla riserva che si fa a favore della Toscana la stessa riserva a favore delle provincie siciliane.

L'emendamento che io proporrei a quest'articolo è il seguente. Dopo le parole « salve le disposizioni dell'articolo 16 le quali si applicheranno senza distinzione a tutte le affrancazioni anteriori, nulla è innovato nelle provincie toscane, quanto agli affrancamenti autorizzati dalla legge del 15 marzo 1860 e dei decreti successivi; » qui aggiungerei: « e nelle provincie siciliane quanto alle rendite e affrancazioni ordinate con decreto 20 ottobre 1860 e coi decreti anteriori ai quali esso si riferisce. » Poi continuerebbe: « le altre provincie italiane, » ecc.

Insomma, io prego la Camera che la riserva che si fa degli effetti della legge 15 marzo 1860 per la Toscana, si faccia pure per la Sicilia per gli effetti di quella 20 ottobre 1860.

**PRESIDENTE.** Il deputato Crispi ha facoltà di parlare.

**CRISPI.** Io non mi oppongo all'emendamento dell'onorevole Cordova, solo vorrei osservare che nel 1861 fu promulgato un decreto regio a proposta del signor ministro dell'interno Minghetti, il quale portava delle variazioni al decreto dittatoriale del 20 ottobre 1860. Quindi nel farsi la domandata riserva sarebbe necessario di ricordare anche quest'altro decreto. Ecco la sola cosa che voleva aggiungere. (*Conversazioni*)

Nel 1861, ripeto, fu fatto per la vendita dei beni demaniali e la reluzione dei canoni di proprietà dello Stato un decreto il quale fu detto si sarebbe portato al Parlamento per essere convertito in legge, come tanti altri decreti ch'ebbero luogo da tre anni in qua (e in ciò non escludo alcuna amministrazione) e non vennero mai portati al Parlamento. (*Conversazioni*) Malgrado ciò cotesto decreto si esegue, nè io vengo oggi ad attaccarne la costituzionalità; ma, poichè si vuol fare una riserva, è bene anche citarlo cotesto decreto.

**PRESIDENTE.** Farebbe dunque un sottoemendamento all'emendamento aggiunto.

**CORDOVA.** Domando la parola per una spiegazione.

**MICHELINI.** Chiedo la parola.

**PRESIDENTE.** Il deputato Cordova ha facoltà di parlare.

**CORDOVA.** L'onorevole Crispi mi fa comprendere come sarebbe opportuno che l'emendamento si combinasse colla Commissione; e se la Camera lo permette, appunto per fare cosa avveduta che non induca in errore alcuno sul decreto dell'ottobre 1860, potremo porci d'accordo con la Commissione stessa.

**PRESIDENTE.** Domando, prima di tutto, se la Commissione accetta l'emendamento proposto dall'onorevole Cordova.

**CAVALLINI.** La Commissione, in questo caso, non ha che ad invocare il regolamento.

L'onorevole Cordova, molto perito in questa materia, propone un emendamento, e l'onorevole Crispi fa osservare che il decreto citato dall'onorevole deputato

Cordova non basta a raggiungere lo scopo che il proponente si è prefisso.

In questo stato di cose, la Commissione non può che riservarsi di esaminare l'emendamento, e quindi chiedere che le ne sia data comunicazione.

**PISANELLI, ministro di grazia e giustizia.** Io pregherei l'onorevole deputato Cordova e l'onorevole Crispi ad avvertire se l'articolo 21 non raggiunga l'intento della loro proposta; essi parlano di un decreto del 1861, il quale aveva per oggetto la vendita di canoni e conseguentemente l'affrancamento in Sicilia; ed aggiungono che le norme colle quali quest'affrancazione doveva effettuarsi erano del tutto corrispondenti a quelle stabilite nella presente legge.

Per me è chiaro che i diritti garantiti dal decreto non possono essere pregiudicati dalla legge che votiamo.

L'onorevole deputato Cordova trae un argomento di pericolo dall'articolo 17; argomento che, in verità, è svanito dopo le dichiarazioni per le quali la Commissione si è indotta ad accoglierlo ed a ristabilirlo nella legge; ed io credo ed aggiungo che, anche senza queste dichiarazioni l'articolo 17 non può recare alcun nocuo all'assunto dell'onorevole Cordova, neppure per i procedimenti che si fossero già iniziati in conseguenza del decreto del 1861.

È canone generale che una legge di procedura nuova si impossessa dei procedimenti nello stato in cui si trovano, ma non distrugge mai gli atti che anteriormente si siano compiuti secondo le leggi preesistenti; sicchè se si tratterà di procedimenti già iniziati in virtù di quel decreto, ed evidentemente tutti gli atti compiuti saranno ritenuti come validi, e si potrà venire, in forza di questa nuova legge, al compimento dell'affrancazione.

Per ciò che riguarda il diritto poi, le dichiarazioni contenute nell'articolo 21 sono così ampie da assicurare l'onorevole Cordova e l'onorevole Crispi intorno ai diritti degli utilisti, perchè nell'articolo 21 specialmente si aggiunge: « e nelle altre provincie italiane quanto ai diritti quesiti in maggior favore degli utilisti, ed agli affrancamenti delle enfiteusi temporanee. »

Quando con questa legge siamo venuti a dire: vogliamo che tutti coloro che sono vincolati da un'enfiteusi perpetua abbiano il diritto di poterla affrancare, non si poteva mai immaginare che si volessero distruggere i diritti acquisiti di quelle provincie per l'affrancazione delle enfiteusi temporanee.

Evidentemente non si voleva nè si poteva volere distruggere i diritti acquisiti in virtù di un'altra legge di maggior vantaggio agli utilisti. Perciò i diritti i quali sorgono dal decreto a cui accennavano i due deputati Crispi e Cordova mi pare che si trovino bastantemente garantiti dalle disposizioni stesse dell'articolo 21 senza bisogno di nuove aggiunte.

**CORDOVA.** Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, che trovo consentanee all'oggetto di questa legge, la quale non deroga in parte alcuna il decreto del 1860



TORNATA DEL 2 DICEMBRE

per la Sicilia, io mi contenterò di queste dichiarazioni che serviranno sempre a far mantenere in vigore il detto decreto ed i procedimenti per le affrancazioni che ne dipendono, e non insisterò maggiormente sulla mia domanda relativa all'emendamento.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 22, cioè le disposizioni transitorie di cui ho già data lettura.

(È approvato).

**DELIBERAZIONE CIRCA IL DISEGNO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DEL CREDITO FONDIARIO.**

**PRESIDENTE.** Prima di passare allo scrutinio segreto ricordo alla Camera che ieri in fine della seduta si trattava di decidere, sulla proposta dell'onorevole ministro dell'agricoltura e commercio, di riprendere il progetto di legge pel credito fondiario allo stato di relazione in cui si trovava, e mandarlo alla stessa Commissione per metterlo quindi all'ordine del giorno.

Questa proposta essendo stata impugnata dal deputato Crispi, la deliberazione fu rinviata alla seduta d'oggi.

**MANNA, ministro per l'agricoltura, industria e commercio.** Nel chiedere ieri alla Camera di riprendere l'affare del credito fondiario nello stato in cui era, io facevo quello che è solito a farsi in simili casi, e lo facevo tanto più volentieri inquantochè i rispettabili nomi che erano nella Commissione, la qualità seria e direi anche severa della discussione che ebbe luogo, facevano desiderabile che la stessa Commissione comparisse innanzi alla Camera a discutere la legge.

Questo era lo scopo che io aveva in mente quando chiedeva che si riprendesse l'affare nello stato in cui era, e sarei lieto se la Camera lo permettesse. Ma essendo questione di procedimento interno parlamentare, io non intendo insistere più oltre, e me ne rimetto interamente alla saviezza e giudizio della Camera.

Ricordo solamente che l'amministrazione precedente aveva creduto cosa utile occuparsi della formazione di un grande istituto di credito fondiario e agrario; che l'amministrazione attuale, persistendo nella medesima idea, si era affaticata a ripigliare le trattative per migliorare per quanto fosse possibile il progetto; che c'era una clausola nel contratto che diceva che sarebbe rimasto sciolto l'impegno dall'uno e dall'altro lato se l'affare non fosse stato discusso durante quella Sessione.

Certo non si potrebbe dire che fu colpa di nessuno se la Sessione passò ed il progetto del credito fondiario non fu potuto discutere.

Siccome non c'era stata altra ragione del ritardo che questa, cioè l'importanza dei lavori in corso, e specialmente l'urgenza del bilancio di cui si occupava la Camera, così, dopo finita la Sessione, fu sottoscritto un nuovo articolo addizionale, col quale fu detto che l'impegno rimaneva prolungato sino al 31 dicembre del corrente anno.

Ecco lo stato delle cose: detto ciò non ho che ad attendere le risoluzioni della Camera.

**CRISPI.** È bene la Camera sappia che in sostanza non si tratta di rimettere il disegno di legge riproposto dal signor ministro nella tornata di ieri alla Commissione che ebbe altra volta ad occuparsene, ma bensì di discuterlo sulla relazione già fattane da essa Commissione.

Quindi esame non ce ne sarà più; ove la domanda ministeriale venisse accolta, non resterebbe altro a fare che mettere all'ordine del giorno cotesto disegno di legge tal quale era sette mesi addietro.

È tempo oramai che finisca questo sistema di derogare continuamente e in ogni occasione all'articolo 55 dello Statuto e al regolamento che vi fa seguito, massime quando si tratta di leggi di una grande importanza: e che la legge sul credito fondiario sia di grande importanza basta a persuadersene gettando gli occhi sui lavori della Commissione medesima che lo studiò nella passata Sessione parlamentare.

In verità dopo la chiusura di quella Sessione io credeva che il Ministero non avrebbe pensato più a dissepellire un morto; ed era ben morto quel disegno di legge, imperocchè nella convenzione del Governo col francese Frémy presentataci nel marzo 1862 era un articolo finale, nel quale era detto che essa intendevasi come nulla e non avvenuta, se la Camera non l'avesse approvata entro la Sessione legislativa d'allora. Laonde pel silenzio durato dal mese di giugno in qua, io ebbi a supporre che se n'era abbandonato ogni pensiero e che il potere esecutivo aveva rivolto la mente alla creazione di altre più utili istituzioni di credito. Però ebbi a disingannarmi allorchè ieri l'onorevole ministro venne chiedendo di riprendere le cose allo stato in cui erano altra volta. E sapete perchè egli ha ciò domandato? Perchè non ci resta che il solo mese di dicembre per discutere quella legge.

Cotesto procedere mi stupisce. Prima di tutto io non vedo la ragione per la quale dobbiamo impegnarci a discutere la legge sul credito fondiario a preferenza di altre molto più urgenti, come sarebbero la comunale e provinciale, quella sul bilancio e quella sulle imposte.

Ma è giusto e convenevole che si prenda il disegno di legge sul credito fondiario allo stato in cui era sette mesi fa? Io credo che no. Cotesto è un disegno di legge che porta alle finanze un aggravio di 10,000,000 di lire, e noi che siamo alla vigilia del 1864, cioè d'un esercizio finanziario in cui avremo 400,000,000 circa di deficit, invece di votare delle leggi che debbono colmare questo deficit, cominceremo con una legge che deve levarci una parte delle somme che abbiamo a procurarci.

Cotesto è un progetto di legge il quale dà ad una compagnia straniera il privilegio di batter carta-moneta per quasi un secolo, e che favorisce un aggio per ogni guisa riprovevole, e ciò in un momento in cui altre compagnie nazionali si presentano per farci, senza

alcun aggravio, senza alcuna immoralità, il servizio che si vuol ottenere da una istituzione di credito fondiario che ci viene da Parigi.

Ad ogni modo perchè si mandano le leggi alle Commissioni? Non per altro se non per istudiarle e maturarle, onde poscia venir qui alla Camera fornite di quella suppellettile di lumi necessarii, perchè si possano votare con illuminata coscienza.

Dopo sette mesi le condizioni economiche sono mutate, e le opinioni non sono più le stesse, e se la compagnia Frémy, dopo la decadenza del suo progetto, è tornata a chiedere che si discuta dalla Camera, ne viene per conseguenza che sono molti e grandi i vantaggi ch'essa deve raccogliere dalla Banca che intende fondare, onde obbligarci ad approvarla.

La Camera sa che la Commissione la quale per la prima volta studiò cotesta proposta di credito fondiario si divise in due partiti: ci furono di quelli i quali erano contrari al progetto di legge, degli altri che essendovi favorevoli l'approvarono con grandi modificazioni.

La Camera ricorda che per varie elezioni succedute nuovi deputati sono entrati in mezzo a noi, ed è pur troppo un diritto di cotesti deputati che anch'essi prendan parte negli uffici alla discussione del disegno di legge che ci occupa.

Nella Camera, che i pareri su cotesta legge siano difformi, non è mica dubbio, ma è altresì a credere che molti di coloro che in altro tempo vi furono favorevoli, oggi siano divenuti contrari. Perchè non nominarsi una Commissione, la quale venga a studiarla e a presentarci una relazione, la quale meglio della precedente, ci dia l'espressione delle opinioni attuali del Parlamento?

Io quindi insisto su ciò, e poichè il ministro ebbe la bontà di rimettersi interamente a quello che la Camera farà su questo argomento, la maggioranza, la quale in questa occasione non è ministerialmente legata, potrà senza ritegno eseguire le prescrizioni dell'articolo 55 dello Statuto che non vi è ragione di disprezzare.

Ed or conchiudo osservando ancora una volta che l'istituzione di credito del signor Frémy ci costerebbe un'ingente somma. Noi dobbiamo spendere meno che sia possibile se non vogliamo, alla vigilia del 1864, il quale ci incalza, gravido di pericoli pel nostro paese, non siano aumentate le difficoltà nelle quali viviamo.

**MANNA**, ministro per l'agricoltura, industria e commercio. Una parola solamente.

Ho detto che me ne rimetto alla Camera per ciò che riguarda il rimandarsi alla stessa o ad un'altra Commissione il progetto: ma non posso lasciar passare le parole dell'onorevole Crispi, le quali farebbero credere che il Governo s'inducesse a venire a ripresentare il credito fondiario non per altro che per cedere a pressioni od insistenze esterne e che venga a proporre quasi come nuovo sacrificio al tesoro. Certamente se

il Ministero non avesse l'idea che l'istituzione del credito fondiario ed agrario sopra grandi basi fosse sommaramente utile e desiderabile pel paese, e di aiuto e non di carico al tesoro, non si risolverebbe a venire a ripresentare il progetto. Egli è dunque per nostra scelta che l'abbiamo fatto e perchè ci è paruto che fosse doveroso ed opportuno di farlo e non per aver ceduto alle insistenze di alcuno.

**CRISPI**. Perdoni, io non intesi...

**PRESIDENTE**. L'onorevole Alfieri ha la parola.

**CRISPI**. Perdoni, una parola. È per una dichiarazione.

Io ho molta stima dell'onorevole ministro Manna, per non poter affatto dire parola che tocchi la sua moralità; soltanto io feci degli appunti per provare che sia pregiudizievole, o per lo meno niente utile che il contratto col signor Frémy venga presto discusso. Io quindi non intesi mai dire che coteste insistenze possano essere immorali. Dio me ne liberi da poter parlare in cotale modo!

**PRESIDENTE**. L'onorevole Alfieri ha la facoltà di parlare.

**BROGLIO**. Domando la parola.

**ALFIERI**. Io non entrerò in nessuna considerazione in favore del disegno di legge e della compagnia colla quale il Governo aveva creduto di entrare in trattative.

Mi dispiace che altri abbia colto quest'occasione per lanciare delle parole poco favorevoli piuttosto ad una compagnia che ad un'altra: mi pare che queste considerazioni era meglio riservarle al tempo in cui si discuterà il merito della quistione. Ma io credo che la Camera possa in questa circostanza seguire l'esempio che ha già dato per altre leggi, le quali erano già state discusse negli uffici della scorsa Sessione, e per le quali erano già state riunite le Commissioni, ed alcune volte cominciate o compiute le relazioni, poichè non essendo intervenute elezioni generali, certamente si deve ritenere che gli uffici composti delle medesime persone, non darebbero giudizio diverso da quello che già hanno dato un'altra volta.

Non vi ha ragione di supporre che una Commissione nuova possa essere nè più competente, nè più studiosa del ben pubblico di quello lo sia stato quella così autorevole, che ha discusso questa legge per mandato degli uffici, e vi ha fatto una relazione.

Dice l'onorevole Crispi: la Commissione è rimasta scissa in due parti: ed ha dovuto perciò discutere lungamente.

Questo prova che la relazione non potrebbe venire alla Camera più meditata, più coscienziosa nelle sue conclusioni, di quello che sia questa che ha dovuto passare per queste divergenze così profonde delle due parti della Commissione. E ciò già accennò l'onorevole ministro.

Io credo che ben lungi di dover considerare l'istituzione del credito fondiario come uno aggravio alle finanze sia da vedersi il modo che il Governo abbia a

dare a questa istituzione il minor sussidio possibile; ma certamente l'istituzione di un credito fondiario sarà un grande aiuto per migliorare le condizioni economiche del paese, e più particolarmente dell'Italia meridionale.

Credo perciò che ben lungi dal voler rimandare questa discussione sia utile l'affrettarla, perchè dal voto della Camera in tale questione (sul quale io non intendo di far nessun pronostico nè conforme, nè disforme a quello che ha potuto indicare l'onorevole Crispi), dal modo col quale sarà costituito in Italia il credito fondiario, il ministro delle finanze e la Camera potranno stabilire delle norme per l'eseguimento dei loro piani finanziari.

E a confermarmi in questo concetto valga la relazione che il ministro per le finanze fece all'occasione del prestito dei 700 milioni, nella quale svolgendo il suo piano finanziario stabiliva la votazione del credito fondiario come una delle importanti basi economiche del piano medesimo.

Per queste ragioni io spero che la Camera vorrà decidere quanto prima una così grave questione, e non ritardarla come proponeva l'onorevole Crispi.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Broglio ha facoltà di parlare.

**BROGLIO.** Io mi proponeva di combattere la proposta dell'onorevole Crispi, che cioè il disegno di legge nuovamente presentato dal ministro fosse mandato *ex novo* agli uffici e ricominciasse da capo le tappe della sua travagliata esistenza. Ma, a dir vero, l'onorevole Crispi ha reciso i nervi al mio argomento, perchè siccome per rimandarla agli uffici ha fatto valere la ragione che ne possa emergere un'altra Commissione, la quale meglio della prima porti gli studi davanti alla Camera, e metta la Camera stessa in grado di giudicare con maggiori lumi, con maggior cognizione di causa, io non posso dire che un'altra Commissione possa far molto meglio di quello che la Commissione di cui ho avuto l'onore di essere relatore non abbia fatto. Dunque, in realtà, mi trovo sopra un terreno estremamente difficile e cattivo per me.

Io mi permetto nondimeno di far osservare alla Camera che la sola ragione per cui si dovesse tornare agli uffici sarebbe quando fossero emerse delle circostanze nuove nella convenzione stessa; ma la convenzione è tal quale, non è stato cambiato che un articolo il quale diceva: la presente convenzione sarà nulla, se il Parlamento non l'approva prima della chiusura della Sessione; siccome la Sessione si è chiusa, e siccome a quei signori premeva che la convenzione non fosse nulla (*Itarità a sinistra*), e così hanno fatto una seconda convenzione, ossia hanno alterato quell'articolo, ed hanno detto la presente convenzione sarà nulla se non è approvata prima della fine dell'anno 1863. Ora dunque fatti nuovi non ce ne sono.

La ragione poi che si sieno fatte alcune elezioni parziali, e che ci sieno dei membri nuovi nella Camera per tornar da capo agli uffici, non la ritengo tale che

lo stesso onorevole Crispi sia per farvi sopra un grande assegnamento.

Vere ragioni dunque per cui si abbia da ricominciare da capo uno studio, il quale fu lunghissimo (perchè io credo che se c'è una questione la quale sia stata dibattuta in questa Camera *iliacos intra muros et extra* fu appunto questa del credito fondiario), vere ragioni dunque, secondo me, non ci sono per andare agli uffici, e la Camera potrebbe decidere che sia messo all'ordine del giorno il progetto di legge presentato dal ministro.

Bensì ci è un fatto nuovo che io credo importante e che deve esercitare grande influenza sopra la Camera per la decisione di questa materia. Nella mia relazione ho avuto l'onore di notare come vi sieno in Italia degli istituti paesani i quali fanno delle operazioni che si somigliano molto alle operazioni di credito fondiario. Primario fra questi istituti è la Cassa di risparmio di Milano, la quale, amministrata con grandissimo zelo e diligenza da quegli egregi cittadini, ha fatto effettivamente delle continue sovvenzioni all'agricoltura in termini molto più favorevoli di quello che non lo farebbe la società di credito fondiario che ora si proporrebbe di istituire. Ora, questa istituzione, che è arrivata già ad ottenere un grande sviluppo, perchè le sue operazioni si avvicinano a circa 100 milioni, si propone di estenderle molto di più, e precisamente sulla via del credito fondiario. Già ha introdotto, valendosi dei proprii diritti e senza bisogno di una speciale autorizzazione governativa, il lento ammortizzamento nelle sovvenzioni che fa all'agricoltura; ma adesso poi mi consta positivamente che ha chiesto o sta per chiedere al Ministero l'autorizzazione d'introdurre due altre cose nel proprio ordinamento: l'emissione, cioè, delle cartelle, ed il conseguimento di quei certi privilegi di procedura giuridica i quali sono generalmente ammessi come condizione *sine qua non* per qualunque operazione di credito fondiario.

Or bene, questa benefica istituzione la quale gioverebbe nei limiti della sua provincia, quantunque abbia intenzione di estendersi, gioverebbe certamente all'agricoltura enormemente più di quello che non possono fare le istituzioni di credito fondiario, perchè l'istituto non proponendosi una speculazione non ha bisogno di mettere delle condizioni tali dalle quali derivi un guadagno per gli azionisti, perchè è un istituto essenzialmente di beneficenza il quale viene a fare queste cose per beneficiare il paese e non per poterne lucrare; se, dico, quest'istituto effettivamente entrasse nell'esercizio di queste funzioni, non potrebbe non esercitare una grande influenza per tutta Italia, perchè io ritengo che susciterebbe necessariamente l'emulazione anche nelle altre provincie, e quello che farebbe Milano per la Lombardia, non c'è ragione per cui, ad esempio, non lo potesse fare Napoli per le provincie napoletane, e via dicendo per le altre provincie.

La sola difficoltà grave che si potrebbe opporre a questa domanda sarebbe che questi istituti nascenti

nelle varie provincie possono giovare meno di un istituto unico. Lasciamo questa questione, se siano preferibili gl'istituti varii o l'istituto unico; questo non ha punto a che fare colla questione di cui si tratta; la Cassa di risparmio del resto lo torrebbe di mezzo, inquantochè dichiarerebbe *a priori* che qualora il Parlamento volesse fondare un istituto unico essa si ritrarrebbe a fronte del medesimo, e soltanto vorrebbe che le sue operazioni fossero assunte dall'istituto unico che vorrebbe a succedergli. Davanti a questo gran fatto che non potrà, a mio credere, non esercitare una grande influenza sulle determinazioni della Camera, io desidererei che senza trasmettere il disegno di legge agli uffici per ricominciare da capo, fosse per altro inteso che la Camera non sia chiamata a discuterlo, finchè il signor ministro non si trovi in grado (il che sarà certo in brevissimo tempo) di dare comunicazione delle proposte che stanno per farsi dalla Cassa di risparmio di Milano.

*Voci.* Ai voti!

**MOSCA.** Io non posso che appoggiare vivissimamente le osservazioni dell'onorevole Crispi, ed associarmi alla sua domanda, che la Camera ordini il rinvio del progetto presentato agli uffici, perchè segua il solito corso prescritto dal regolamento.

Io ho prestato una grande attenzione agli argomenti coi quali si è creduto di sostenere il sistema contrario; ma confesso di non averne trovato altro plausibile che l'osservanza di qualche precedente. Ora, a mio modo di vedere, l'osservanza di questi precedenti non è un argomento che possa soddisfare la propria coscienza legale. Quando un deputato crede di far uso del proprio diritto, invocando la legge fondamentale dello statuto, e la legge particolare della nostra Assemblea, perchè sia ammesso a fare, in quel modo più agevole che il regolamento stesso e lo Statuto tracciano, le sue osservazioni, non è possibile che quest'appello non sia inteso; credo che non si possa, mettendo in non cale questi due fondamenti di tutti i nostri diritti e di tutti i nostri doveri, riportarsi all'arbitrario dei precedenti.

Sebbene non mi paia utile di entrare nell'argomento proprio soltanto della trattazione del progetto di legge, tuttavia non tralascierò di osservare che, sia riguardo alla preferenza di cui sia meritevole una compagnia più di un'altra, sia riguardo ad altri ordinamenti supplementivi che potrebbero tener luogo dell'istituzione del credito fondiario, non è da trascurarsi l'osservazione dell'onorevole Crispi, che fece notare doversi avere un qualche rispetto pure ai nostri colleghi venuti per gli ultimi in questa Camera. L'argomento che si pretenderebbe desumere dalla circostanza che non vi sono state di mezzo elezioni generali, mi scusi l'onorevole Alfieri, a mio credere, è un argomento molto più leggero di quello ch'è stato invocato dall'onorevole Crispi, poichè quest'argomento renderebbe assolutamente impossibile che la legge fosse osservata. Credo che non vi sarebbe alcun dubbio che nel caso che vi fossero state di mezzo

elezioni generali, non si sarebbe potuto fare dal Gabinetto la domanda che è stata da lui fatta.

Si dice che non vi è progetto il quale sia stato più discusso, meditato e ponderato, e che possa così ritenersi meglio maturo alla discussione della Camera. Ebbene, questa è una ragione di più perchè si possa senza gravi inconvenienti soddisfare ad una domanda legittima. Le discussioni che hanno già avuto luogo non renderanno che più pronta e più facile la decisione degli uffici. Gli studi fatti così largamente gioveranno a qualche cosa, gioveranno soprattutto a fissare le idee meglio che non sieno fissate nella stessa Commissione, nella quale, se sono bene informato, i voti sono divisi per modo che ve ne hanno quattro per il sì e quattro per il no, il che significherebbe puramente e semplicemente che allo stato attuale delle cose la proposta è rigettata. Ciò non ostante si verrebbe a proporla alla Camera sul fondamento di una relazione che presenta e raccomanda alla nostra accettazione questo disegno di legge, come il voto della nostra Giunta, come il voto della nostra Commissione, il che non sarebbe più vero allo stato attuale delle cose.

Questa considerazione io credo di sommo momento, perchè io pure deploro il sistema che si usa di ripresentare i progetti di legge, perchè siano ripresi allo stato in cui si trovavano prima che fosse chiusa la Sessione precedente.

Io dico che in questa maniera non si tiene abbastanza conto dei principii costituzionali che hanno fatto dividere la rappresentanza nazionale in Legislature, e le Legislature in Sessioni. Il motivo evidente per cui questi riparti sono stati fatti è desunto dalla necessità che il consenso il quale è necessario alla formazione delle leggi sia attuale al tempo in cui viene prestato, e non sia fittizio perchè una volta sia stato prestato. (*Bene!*)

Io non credo quindi di usurpare quello che sarebbe stato l'ufficio del Ministero.

Si è pur fatta un'allusione la quale mi pare in diametrale opposizione colla dichiarazione fatta altra volta dal Gabinetto in questa stessa Camera.

Si dice che si deve fare un gran conto su quest'istituto, e che perciò bisogna sollecitare le nostre deliberazioni, perchè questa forma parte del gran piano finanziario del nostro signor ministro delle finanze.

Or bene, io non intendo qui di accettare nè di combattere il sistema finanziario del nostro presidente del Consiglio, ma io tenendo conto delle dichiarazioni fatte dal ministro, credo di non ingannarmi asserendo che esso riteneva benissimo che questa istituzione del credito fondiario fosse una cosa utile pel paese, ma che egli non ci attaccava nessuna importanza, che egli non voleva assolutamente considerarla come parte essenziale, integrante di questo suo piano finanziario, e questa dichiarazione è stata accolta da approvazioni. Finalmente concorderò anch'io in quello che disse testè l'onorevole Broglio. È un fatto gravissimo e della più alta importanza il quale cambia una questione che è per sé

TORNATA DEL 2 DICEMBRE

mutabile, perchè non vi ha una questione come quella d'interesse finanziario ed economico che possa essere buona in un dato momento e non essere più tale in un altro; e quando io ricordo che questo disegno di legge è stato presentato un anno circa fa, mi pare che si possa dubitare se ancora le circostanze presenti sieno tali da essere raccomandato come allora.

Tutte queste osservazioni essendo fondate anche sopra fatti importantissimi, mi pare che la Camera, a cui sta tanto a cuore il bene del paese e la sua emancipazione anche economica, principio in nome del quale si sono fatte altre cose anche di eguale e maggiore importanza, debba accettare la nostra proposta, e nello stesso mentre non disprezzare queste mozioni ed offerte che ci verrebbero fatte dalla Cassa di risparmio di Milano, o dalla Banca di Napoli, ovvero da qualche altro istituto di credito, le quali certo meritano tutta l'attenzione della Camera.

Egli è per tutti questi motivi che io, associandomi, come diceva in principio di questo mio breve ragionare, alle osservazioni dell'onorevole Crispi, chieggo che in questo caso il disegno di legge di cui si tratta venga ripresentato agli uffici.

**PRESIDENTE.** Prego i signori deputati di riprendere i loro posti, perchè si possa procedere alla votazione.

Domando dunque alla Camera se intenda che il progetto di legge sul credito fondiario sia ripreso allo stato in cui si trova.

(Dopo prova e controprova, si delibera negativamente).

Il progetto di legge sarà dunque rinviato agli uffici.

*(Si procede alla votazione per squittinio segreto sulla legge discussa).*

Essendo risultata nulla la votazione per mancanza di numero legale sarà rimandata a domani.

Sono tutti avvertiti che la seduta di domani comincerà colla votazione dietro appello nominale, e che i nomi degli assenti saranno inseriti nel giornale ufficiale.

La seduta è levata alle ore 6.

*Ordine del giorno per                      ta di domani:*

1° Rinnovamento della votazione per scrutinio segreto sul progetto di legge relativo all'affrancamento dei canoni enfiteutici, censi, decime ed altre prestazioni dovute a corpi morali.

Discussione dei progetti di legge:

2° Cessione al Governo dell'esercizio della ferrovia da Novara a Cava d'Alzo;

3° Estensione a tutto il regno della legge sulle private industriali.